

IL DIRETTORE TECNICO IN ARCHEOLOGIA

IDENTIKIT DI UNA FIGURA CHIAVE TRA PROGETTO E CANTIERE



Atti del convegno – Padova 4 ottobre 2025

A CURA DI

Italiana
cia archeologi
confederazione
Veneto

Indice

Premessa	2
Imprese archeologiche italiane e Direttore Tecnico: il quadro secondo i dati del progetto DISCO IMPRESE 2024. Cinzia Rampazzo (CIA VENETO) – Tommaso Magliaro (CIA LOMBARDIA)	3
Il Direttore Tecnico in archeologia: profilo, funzioni e nodi aperti. Daria Pasini – Vicepresidente Archeoimprese	13
Le attestazioni SOA ed il ruolo del DT. Tomaso Todescan – Direttore Tecnico ESNA SOA	17
Imprese e Direttore Tecnico: le difficoltà nel riconoscimento. Claudia De Davide – CEO Akhet s.r.l.	23
Direttore Tecnico Archeologo libero professionista: esperienze e criticità. Claudia Pizzinato, Beatrice Emma Zamuner – Comitato ANA Veneto	28
Il Direttore Tecnico nell'impresa archeologica. Direzione tecnica e qualificazione. L'emergere dell'archeologia nelle categorie di lavori e della figura professionale dell'archeologo nella direzione tecnica. Stefano Coccia - Cooperativa Archeologia	32
Direzione Lavori e scavo archeologico, il coordinamento in cantieri complessi. Ing. Raffaele Acampa	38



Premessa

Il presente convegno nasce nell'ambito delle attività di CIA Veneto e trae ispirazione dall'analisi dei dati DISCO IMPRESE, presentati in anteprima dalla Confederazione Italiana Archeologi anche attraverso brevi contributi divulgati sui propri canali social con *La Disco della Settimana*. Sin da subito ci è parso evidente di quanta poca consapevolezza ci sia tra i colleghi sulla figura del Direttore Tecnico che di conseguenza non viene vista come una seria opportunità lavorativa che deve essere anche adeguatamente remunerata. Proprio per questo è indispensabile una piena consapevolezza dell'importanza, delle responsabilità e dei rischi connessi a tale ruolo: una consapevolezza che richiede, da parte dei professionisti, un innalzamento costante della propria preparazione e, parallelamente, la capacità di riconoscere il giusto valore alla propria firma.

Tra i numerosi interventi del convegno, tutti orientati a mettere in luce la complessità e la centralità del Direttore Tecnico sia sotto il profilo normativo sia sotto quello operativo, l'intervento dell'ing. Todescan, Direttore Tecnico di ESNA SOA, evidenzia con grande lucidità le specificità del Direttore Tecnico nei Beni Culturali, sottolineandone il valore, il potere professionale e, soprattutto, le opportunità offerte dalle norme vigenti per vedere riconosciuta la propria competenza.

Partendo quindi da tutte queste premesse il Direttivo CIA Veneto 2023–2025 – composto, oltre che dalla scrivente, da Sara Bini, Fiorenza Bortolami, Paola Fresco, Cecilia Moscardo, Sara Paris e Danilo Vitelli – ha deciso di organizzare il convegno ***Il Direttore Tecnico in Archeologia. Identikit di una figura chiave tra progetto e cantiere***. Il grande interesse registrato e la ricchezza degli spunti emersi hanno poi spinto il nuovo Direttivo regionale per il triennio 2025–2028 – composto da Andreina Antongiovanni, Sara Bini, Fiorenza Bortolami, Simone Lelli, Damiano Paris e Danilo Vitelli – a raccogliere gli interventi all'interno di questi Atti, con l'obiettivo di offrire alla comunità professionale un agile strumento di consultazione e approfondimento su un tema ancora poco esplorato ma di fondamentale importanza per il nostro settore.

Con l'auspicio che questo volume possa contribuire a una maggiore consapevolezza e valorizzazione del ruolo del Direttore Tecnico nell'archeologia italiana, auguriamo a tutte e a tutti **buona lettura**.

Cinzia Rampazzo
Presidente di CIA VENETO





Imprese archeologiche italiane e Direttore Tecnico: il quadro secondo i dati del progetto DISCO IMPRESE 2024.

Cinzia Rampazzo (CIA VENETO) – Tommaso Magliaro (CIA LOMBARDIA)

Abstract

I dati emersi dal questionario DISCO IMPRESE evidenziano una criticità significativa: circa il 20% delle aziende con attestazione OS25 non dispone di un Direttore Tecnico archeologo. Questo dato, riscontrabile anche attraverso le attestazioni pubblicate sul portale ANAC, ha sollevato riflessioni che hanno portato all'organizzazione del convegno. L'intervento presenterà queste evidenze, stimolando un confronto sulle implicazioni per il settore e sul ruolo del DT nella qualificazione delle imprese archeologiche.

Fra settembre e dicembre 2024 la Confederazione Italiana Archeologi ha lanciato il questionario denominato DISCO IMPRESE 2024, un'indagine nazionale dedicata alle imprese archeologiche italiane.

L'iniziativa ha consentito di delineare con chiarezza l'identikit dell'impresa media del settore, restituendo una fotografia aggiornata e approfondita del comparto professionale dell'archeologia applicata ai lavori pubblici e privati.

Oltre ai dati strutturali e organizzativi, il progetto ha fatto emergere numerosi spunti di riflessione su alcune criticità ancora presenti nel sistema delle imprese e nella definizione dei ruoli tecnici e professionali.

Tra questi, un tema si è rivelato particolarmente significativo: quello del Direttore Tecnico.

Il convegno da cui nascono questi Atti è stato concepito proprio a partire da questo spunto, con l'obiettivo di approfondire le diverse dimensioni della figura del Direttore Tecnico nelle imprese archeologiche: da quella normativa, che ne definisce i requisiti e le competenze, a quella tecnico-amministrativa, legata all'attestazione SOA e alle procedure di riconoscimento che devono affrontare le imprese, fino alla prospettiva del professionista che opera sul campo e a quella del Direttore Tecnico di una grande azienda archeologica, responsabile della gestione complessiva dei lavori. Una parte del confronto è stata infine dedicata al rapporto tra Direzione Tecnica e Direzione Lavori nelle grandi opere, ambito nel quale la presenza dell'archeologia si inserisce oggi come componente strutturale e imprescindibile del processo di progettazione e realizzazione dell'intervento.

Nel momento in cui è stato lanciato DISCO IMPRESE 2024 risultavano registrate nel portale delle attestazioni ANAC¹ 655 società con la categoria OS25², di cui 238 in liquidazione o con attività cessata (circa il 36,39%) e 143 che avevano posseduto l'attestazione in passato ma non l'avevano più rinnovata (21,87%). Di conseguenza, solo 273 società risultano avere un'attestazione attiva. Tra queste, 57 società possono essere classificate come società

¹ <https://servizi.anticorruzione.it/RicercaAttestazioniWebApp/>

² Alla data della consultazione (luglio 2025), l'elenco pubblicato sul sito ANAC riportava 806 voci; tuttavia, a seguito di un lavoro di verifica e scrematura, è emerso che numerose di esse erano duplicate.



archeologiche (20,88%), mentre le altre 216 sono invece società generaliste (79,12%), delle quali almeno 27 operano nel restauro (9,89%).

L'individuazione delle società archeologiche prive di attestazione OS25 è risultata più complessa. In mancanza di elenchi ufficiali, si è fatto riferimento agli indirizzi già disponibili e alle informazioni pubblicate sui siti delle associazioni di categoria, individuando circa 230 imprese attive. Sommando tali realtà a quelle dotate di OS25, il totale complessivo ammonta quindi a circa 503 società attualmente presenti sul territorio italiano.

Il questionario DISCO IMPRESE ha raccolto 100 risposte, un numero che consente di considerare il dato altamente significativo.

Il confronto tra i dati del nostro campione e quelli ricavati dagli elenchi ANAC ha evidenziato che la nostra indagine ha raggiunto in particolare le imprese per le quali l'archeologia rappresenta una parte rilevante del core business. Un risultato che rispecchia pienamente il respiro e la prospettiva di un'associazione di categoria come la nostra, impegnata a dare voce alle realtà per cui l'archeologia è elemento fondante dell'attività imprenditoriale.

Dall'indagine DISCO IMPRESE è emerso quindi l'identikit dell'impresa archeologica media italiana. Si tratta prevalentemente di una società a responsabilità limitata con sede legale al Nord, che non possiede attestazione OS25 né certificazioni di qualità. La sua struttura organizzativa è composta da soci e dipendenti stabili, affiancati da un numero significativo di collaboratori esterni, i quali rappresentano circa il 35% della forza lavoro.

L'impresa concentra la propria attività soprattutto nelle regioni del Nord e in Campania, e propone una gamma diversificata di servizi: nella quasi totalità dei casi scavo e assistenza archeologica, spesso affiancati da verifiche preventive di interesse archeologico (VPIA) e rilievi topografici.

Il fatturato medio è in costante crescita e nel 2023 si colloca principalmente nella fascia tra 500.000 e 1.000.000 di euro. Una parte consistente di queste risorse, pari a poco più del 14%, viene generalmente reinvestita per migliorare l'organizzazione dell'ambiente di lavoro, intervenendo sia sugli spazi d'ufficio sia sulla dotazione tecnologica (come computer, droni, GPS e altre strumentazioni) che contribuiscono a rendere più efficienti le diverse fasi operative.

I lavori vengono acquisiti soprattutto tramite gare d'appalto e committenze private, ma anche attraverso incarichi diretti da parte di enti locali.

La gestione operativa si basa in prevalenza sul personale interno (soci e dipendenti), mentre i collaboratori esterni sono selezionati, quasi sempre, tramite rapporti fiduciari e rete di conoscenze personali o segnalazioni interne al team, con la preferenza per un gruppo ristretto di professionisti consolidati.

Le loro retribuzioni sono stabilite in base all'esperienza o alla tipologia di lavoro e, nella maggior parte dei casi, vengono liquidate entro 60 giorni.

Al contempo, per quanto riguarda i tempi di pagamento da parte della committenza, i privati saldano mediamente entro 60-90 giorni, mentre gli enti pubblici presentano tempi medi compresi tra 30 e 60 giorni.



Quanto ai contratti collettivi applicati, prevale il CCNL Edilizia, seguito dal CCNL Studi Professionali. Nonostante sia generalmente avvertita l'esigenza di una maggiore formazione per i dipendenti, solo una minoranza di imprese adotta un vero e proprio piano formativo strutturato, e quando questo esiste si avvale di risorse sia interne che esterne.

Gli aspetti di sicurezza sul lavoro mostrano un quadro con un numero molto limitato di infortuni, tutti di carattere temporaneo, avvenuti quasi esclusivamente in cantiere e legati soprattutto a cadute a livello o all'uso di utensili. In ambito di politiche aziendali, invece, l'attenzione alle tematiche di inclusione e anti-discriminazione è ancora poco sviluppata.

Le principali criticità segnalate dalle imprese archeologiche riguardano la burocrazia eccessiva e l'alta pressione fiscale, considerate tra i principali ostacoli alla crescita del settore.

Per quanto riguarda il post-scavo, le attività più frequentemente realizzate sono quelle di lavaggio dei materiali, quasi sempre a carico della committenza. Diverso il discorso per lo studio e la catalogazione, che vengono eseguiti solo se previsti e retribuiti dalla committenza, risultando quindi piuttosto rari. Allo stesso modo, la pubblicazione dei risultati degli interventi non rappresenta una prassi diffusa: quando avviene, infatti, non prevede quasi mai una remunerazione specifica.

Accanto alle imprese archeologiche in senso stretto, i dati di DISCO IMPRESE permettono di delineare anche il profilo delle cosiddette imprese generaliste, ossia quelle aziende che non hanno l'archeologia come attività principale del proprio *core business*, ma che vi si affacciano come comparto complementare all'interno di un'attività più ampia, spesso legata al restauro e all'edilizia.

L'impresa generalista media si presenta come una società a responsabilità limitata con sede legale al Centro-Sud, in particolare in Lazio e Campania, ma con una presenza significativa anche in Calabria e Sicilia. A differenza delle imprese archeologiche specializzate, queste realtà possiedono quasi sempre l'attestazione OS25, affiancata da altre attestazioni SOA, in primo luogo la OG2 (restauro), ma spesso anche ulteriori categorie. In molti casi il Direttore Tecnico archeologo è un collaboratore esterno e non una figura interna all'organico.

Un elemento caratterizzante di queste imprese è la più diffusa adozione di certificazioni di qualità: la ISO 9001 è la più comune, spesso accompagnata da quelle relative alla salute e sicurezza sul lavoro e alla gestione ambientale.

Dal punto di vista contrattuale, l'organico medio è composto prevalentemente da dipendenti inquadrati con il CCNL Edilizia, ma la presenza di archeologi strutturati è molto ridotta: nella maggior parte dei casi, quando queste imprese si avvalgono di archeologi, lo fanno ricorrendo a collaboratori esterni.

Un altro tratto distintivo rispetto alle imprese archeologiche specializzate è l'adozione di piani aziendali contro le discriminazioni, che risultano presenti in misura più diffusa. Tali piani sono rivolti soprattutto alla prevenzione e al contrasto delle discriminazioni di genere e di



origine etnica, e vengono implementati tramite la creazione di commissioni interne dedicate.

Sul piano economico, il fatturato medio complessivo di queste imprese è stato in crescita costante nei tre anni considerati. Tuttavia, il fatturato specifico legato all'archeologia ha mostrato alcune fluttuazioni, mantenendosi comunque entro la fascia dei 400.000 € annui. Le attività archeologiche sono concentrate soprattutto nel Lazio e si limitano in gran parte a scavi archeologici e, in alcuni casi, a sorveglianze archeologiche; molto più raramente vengono offerti servizi come le VPIA o altri tipi di consulenza. È interessante notare che diverse di queste imprese dichiarano di voler espandere i propri servizi archeologici nel prossimo futuro, con l'obiettivo di consolidare questo ramo d'attività.

Per quanto riguarda le criticità, la più rilevante segnalata da queste aziende è la mancanza di tempi certi nei pagamenti, percepita come un ostacolo strutturale nella gestione delle commesse.

Dall'analisi dei questionari raccolti emerge che oltre il 61% delle imprese che hanno partecipato all'indagine è in possesso della categoria SOA OS25, relativa agli scavi archeologici. Poco più del 38% del campione, invece, non detiene tale qualificazione. Una quota residuale, pari a circa l'1% delle risposte pervenute, riguarda questionari compilati solo parzialmente, limitati alla sezione anagrafica e dunque non utilizzabili ai fini dell'analisi complessiva dei dati.

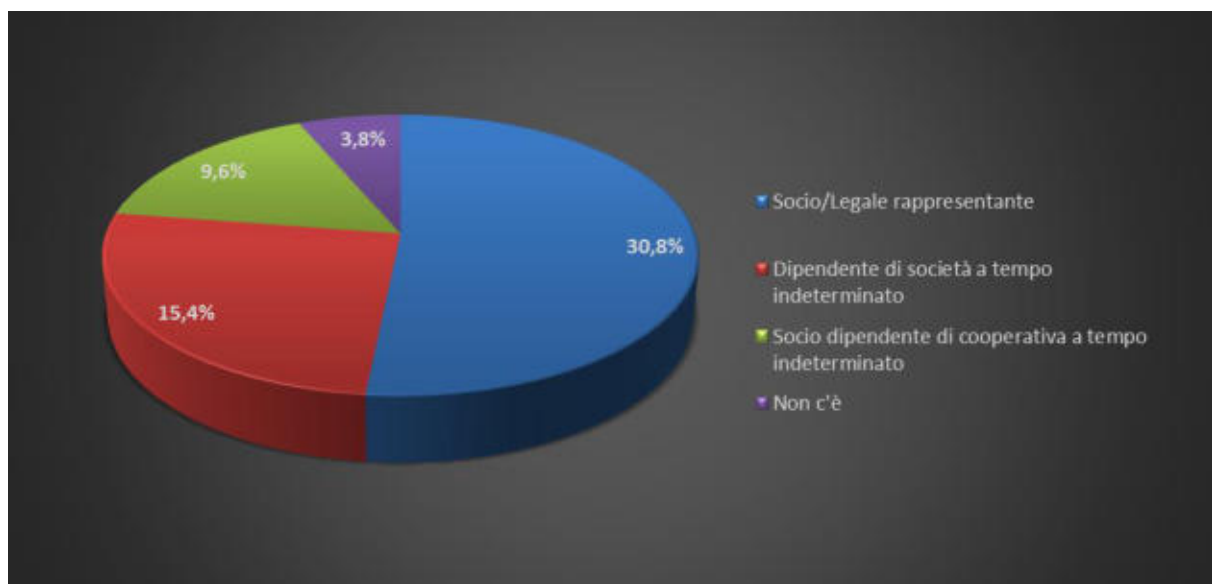


Figura 1 - Inquadramento del Direttore Tecnico



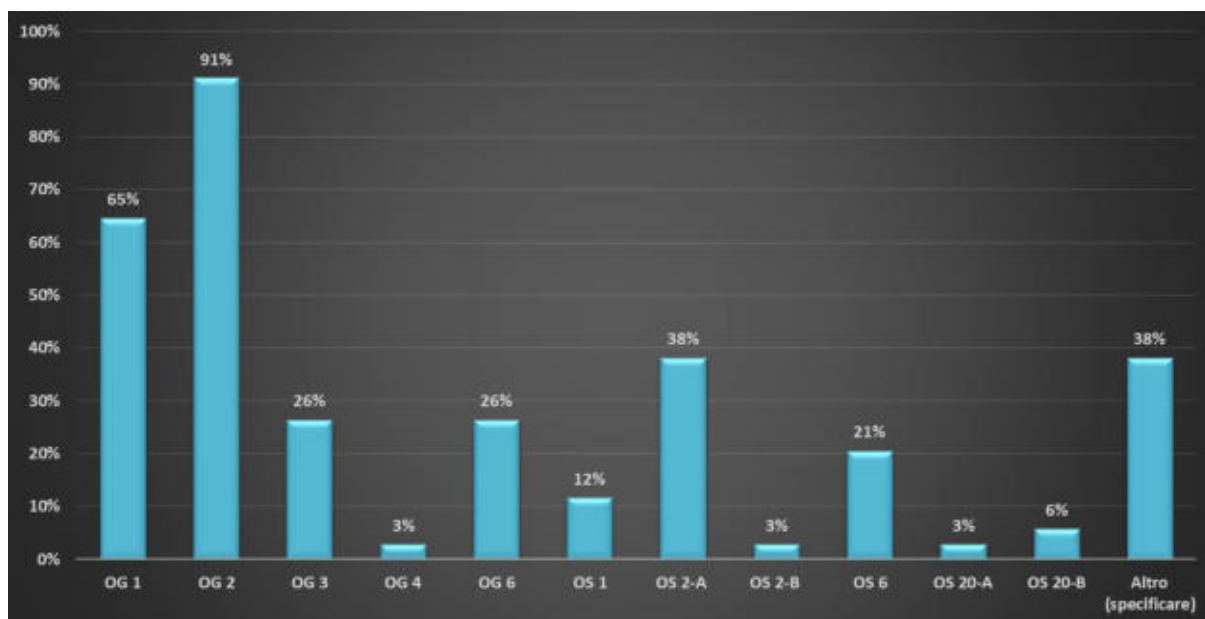


Figura 2 – Altre categorie possedute

Tra le imprese in possesso della categoria OS25, il 49,18% ha indicato l'archeologia come attività prevalente. Si tratta, in genere, di aziende che possiedono unicamente la categoria relativa agli scavi archeologici.

Tra le imprese che, oltre all'OS25, detengono anche altre categorie, solo il 20% indica l'archeologia come attività principale; tutte queste, poi, risultano in possesso di una categoria connessa al restauro — OG2 (*Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela*) oppure OS2A (*Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale*), mentre il 17,14% delle imprese non ha indicato l'attività prevalente; tuttavia, anche tra queste, tutte quelle che hanno risposto dichiarano di possedere la categoria OG2.

Le classifiche SOA più diffuse – ovvero i livelli economici di attestazione – sono le prime quattro, tanto tra le società a prevalenza archeologica quanto tra quelle generaliste. Questo dato conferma che la gran parte delle imprese operanti nel settore, pur con attestazione OS25, mantiene una dimensione economica contenuta, coerente con la struttura media delle imprese specialistiche.

Le società che posseggono solo l'OS25 e dichiarano l'archeologia come attività prevalente tendono a collocarsi più frequentemente nella seconda classifica SOA, e non superano la quinta. Ciò rafforza l'evidenza di una prevalente configurazione artigianale o piccola impresa tra gli operatori strettamente archeologici, con una capacità produttiva contenuta ma specializzata.



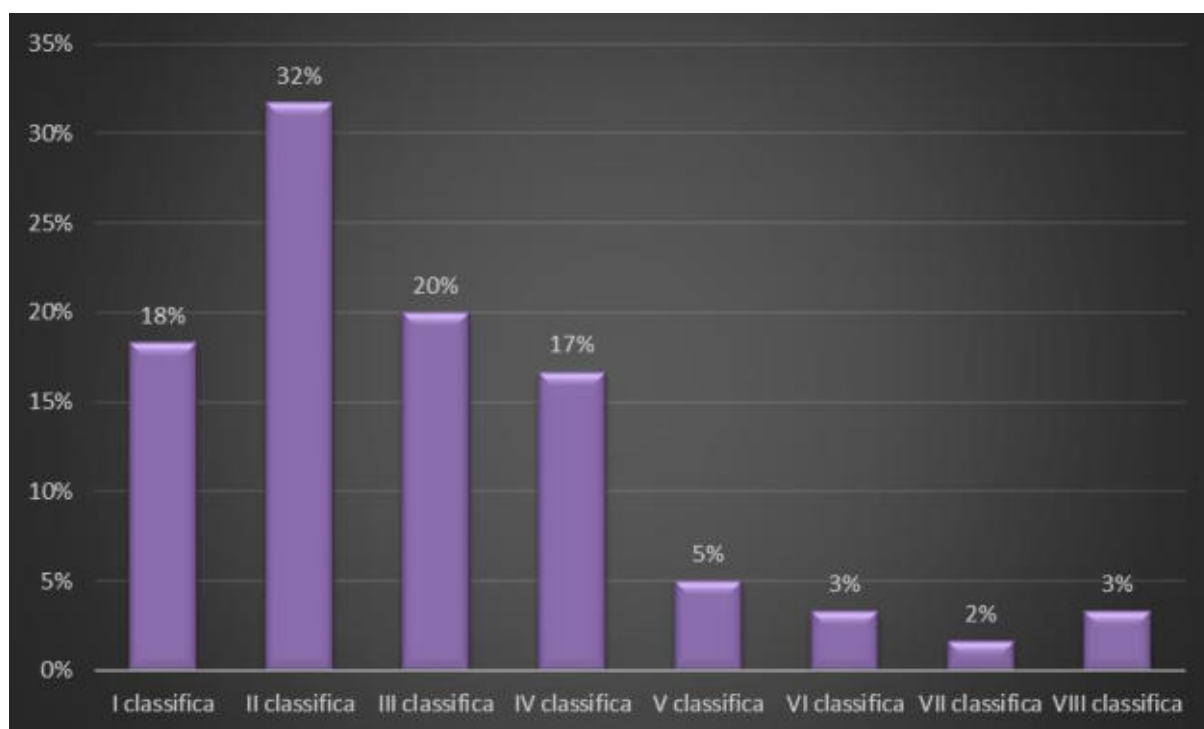


Figura 3 – Classifica OS25 posseduta

L'analisi relativa all'inquadramento del Direttore Tecnico all'interno delle società in possesso dell'attestazione OS25 mostra una situazione piuttosto eterogenea.

Nel 30,77% dei casi, il Direttore Tecnico coincide con un socio o con il legale rappresentante dell'impresa, a conferma di quanto questa figura sia spesso parte integrante dell'assetto fondativo e decisionale dell'azienda. Nel 15,38% dei casi si tratta invece di un dipendente a tempo indeterminato, mentre nel 9,62% è un socio di cooperativa con analogo inquadramento stabile. Una quota consistente, pari al 40,38%, indica che il Direttore Tecnico è un collaboratore esterno; infine, un 3,85% delle imprese dichiara di non avere un Direttore Tecnico archeologo, evidenziando una forte criticità nel settore.

I dati diventano particolarmente interessanti se si mette a confronto la situazione delle aziende archeologiche con quella delle imprese generaliste. Per le aziende archeologiche, nel 22% dei casi, il DT è un professionista esterno, con contratto specifico o d'opera, nel 33% è un dipendente stabile o un socio di cooperativa con contratto a tempo indeterminato, infine, nel 44% dei casi, il DT coincide con un socio o amministratore della società, confermando come nelle imprese archeologiche di piccole e medie dimensioni la responsabilità tecnica sia spesso concentrata nelle stesse figure che gestiscono l'azienda.



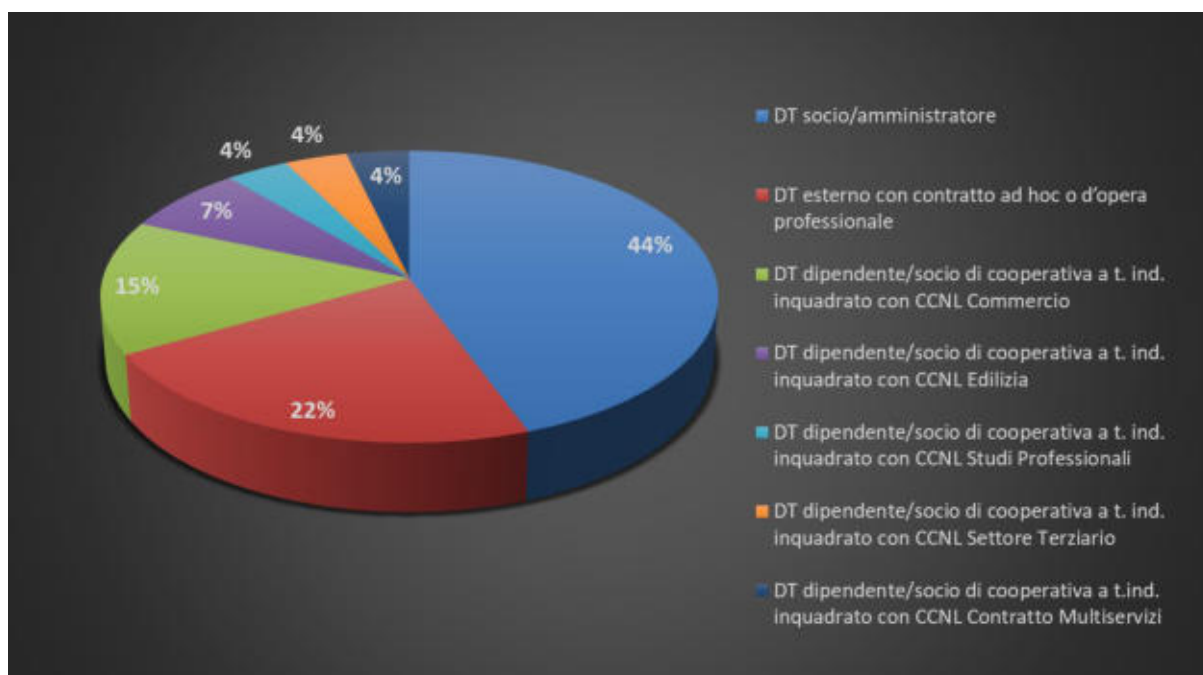


Figura 4 - Inquadramento del Direttore Tecnico nelle società archeologiche con OS 25

Nelle società generalistiche, il quadro relativo alla figura del Direttore Tecnico appare sensibilmente diverso rispetto a quello delle imprese strettamente archeologiche.

In questo gruppo, infatti, il 60% delle aziende si affida a professionisti esterni, attraverso contratti specifici o d'opera, evidenziando un approccio più flessibile e meno strutturato alla gestione della direzione tecnica. Solo il 12% delle imprese dispone di un DT dipendente a tempo indeterminato, generalmente inquadrato con CCNL Edilizia, mentre una quota molto ridotta, pari al 4%, ha un socio di cooperativa con contratto a tempo indeterminato regolato dal CCNL Commercio (3° livello).

Un ulteriore 8% dichiara di non avere un Direttore Tecnico né archeologi nel proprio organico, segnalando la presenza di imprese che operano nel settore dei beni culturali senza competenze archeologiche interne.

Infine, nel 16% dei casi, il DT coincide con uno dei legali rappresentanti dell'azienda, ma soltanto in un quarto di queste situazioni il legale rappresentante risulta essere un archeologo, a conferma della prevalenza di figure tecniche provenienti da altri ambiti professionali.



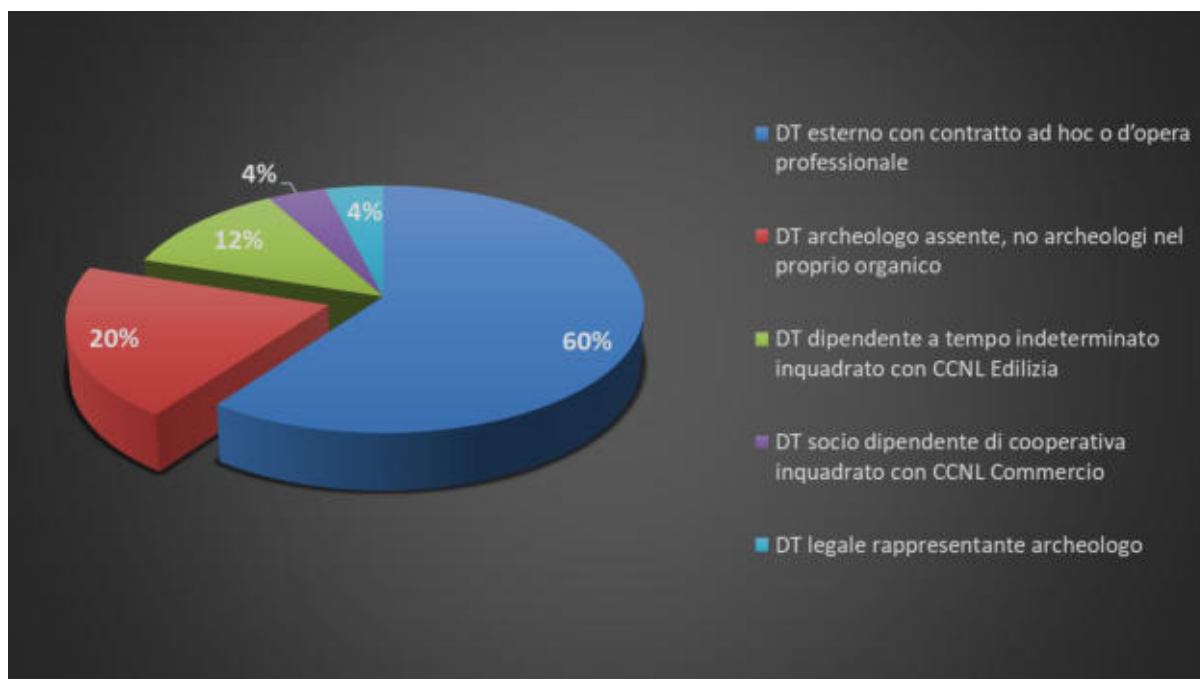


Figura 5 - Inquadramento del DT nelle società generaliste con OS25

Dai dati si evince quindi che almeno il 20% delle società che possiedono l'attestazione OS25 non ha un Direttore Tecnico archeologo. Questo aspetto solleva interrogativi sulla conformità di alcune imprese rispetto alla regolamentazione vigente, in particolare rispetto ai requisiti introdotti dal D.P.R. 207/2010.

L'analisi ha evidenziato che alcune società dichiarano come Direttore Tecnico il proprio legale rappresentante, il quale non è un archeologo, e al contempo segnalano l'assenza di archeologi nel proprio organico. Tutte queste imprese hanno acquisito la categoria OS25 e nominato il proprio DT prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 207/2010, che ha introdotto per la prima volta requisiti specifici per il Direttore Tecnico in questa categoria. La categoria OS25 è stata formalmente istituita con il DPR 34/2000, ma in precedenza corrispondeva alla categoria G2 (Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela e scavi archeologici) secondo il DM 15/05/98, n. 304, e ancora prima alla categoria 3B (Lavori e scavi archeologici) introdotta con il DM 25/02/82, n. 770.

Si può ipotizzare che a questi Direttori Tecnici non archeologi sia stato applicato il principio previsto dall'allegato II.18, art. 11, c. 3, lett. a) del D.P.R. 207/2010, secondo cui "I soggetti che alla data di entrata in vigore del regolamento recante l'istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 svolgevano la funzione di direttore tecnico, possono conservare l'incarico presso la stessa impresa". Tuttavia, questa disposizione si applica esclusivamente alla categoria OG2 (Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela) e non alla categoria OS25 per la quale si specifica che la direzione tecnica è affidata "ad archeologi in possesso dei titoli previsti di cui all'allegato I.8 al codice".



Un parere dell'Ufficio Legislativo del MiBACT (prot. n. 37271 del 21/12/2017), riferito al D.Lgs. 50/2016, ha ritenuto che il principio di salvaguardia previsto dall'art. 84, comma 12-bis, fosse applicabile anche ai Direttori Tecnici della categoria OS25.

Tuttavia, lo stesso parere ha precisato che tale principio doveva comunque sottostare alla norma primaria costituita dall'art. 9-bis del Codice dei Beni Culturali, ribadendo che le lavorazioni sui beni tutelati devono essere eseguite da professionisti riconosciuti ai sensi della Legge 110/2014.

Di conseguenza, il principio di salvaguardia può essere esteso agli archeologi di I fascia ex D.M. 244/2019 che ricoprivano la carica di Direttore Tecnico prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 207/2010, ma non ai professionisti appartenenti ad altri settori. Pertanto, i Direttori Tecnici non archeologi che hanno mantenuto il proprio incarico avrebbero dovuto, a partire dall'entrata in vigore del DPR 207/2010, essere sostituiti da archeologi in possesso di una Laurea e della Scuola di Specializzazione o di un Dottorato di Ricerca in Archeologia. La permanenza in carica di DT non archeologi per imprese con OS25 rappresenta quindi un'anomalia normativa.

La disponibilità delle attestazioni OS25 sul portale ANAC ha consentito di verificare in modo puntuale i dati ufficiali.

L'analisi ha preso in considerazione tutte le imprese con attestazione attiva, da cui è emerso che il 23,61% delle imprese generaliste presenta, nei certificati SOA, un Direttore Tecnico non archeologo. Si tratta nella quasi totalità di aziende edili che, oltre alle categorie di loro competenza, risultano qualificate anche in OS25 in quanto solo il 3,92% di queste aziende opera prevalentemente nel settore del restauro.

La consultazione delle attestazioni pregresse consente inoltre di ricostruire la storia di molte di queste aziende. In diversi casi, l'attestazione OS25 era stata ottenuta prima dell'introduzione, con il DPR 207/2010, dei requisiti specifici per la figura del DT archeologo. Con i rinnovi effettuati tra il 2012 e il 2013, quindi successivamente all'entrata in vigore del DPR, molte imprese hanno inserito nei certificati un DT archeologo, salvo poi sostituirlo negli anni successivi, soprattutto a partire dal 2018. Parallelamente, non mancano comunque realtà che mantengono da prima del 2010 fino ad oggi lo stesso Direttore Tecnico chiaramente non qualificato come archeologo.

Questi dati evidenziano una criticità rilevante riguardo alle modalità con cui vengono rilasciate le attestazioni OS25 e alle verifiche effettivamente svolte dagli organismi di attestazione sulle imprese richiedenti. Anche una recente disposizione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione chiarisce inquivocabilmente questa anomalia: a pagina 100 del *"Manuale sull'attività di qualificazione per l'esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro"*, adottato con la delibera del Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 413 in data 22 ottobre 2025, si precisa che la disposizione del comma 2bis dell'art. 25, allegato II.12 secondo cui *"Ai sensi del comma 2-bis dell'art. 25 dell'Allegato II.12, i soggetti che alla data del 1° luglio 2023 ricoprivano l'incarico di direttore tecnico risultante da un attestato in corso di validità possono continuare a svolgere tali funzioni"* non si applica all'ambito disciplinato dall'Allegato II.18 al Codice.



In questo quadro si segnala infine un'ulteriore significativa anomalia, che si colloca al limite del conflitto di interessi: in un'attestazione rinnovata nel febbraio 2024, figura come DT un archeologo che dal 2018 ricopre la carica di funzionario presso un'amministrazione statale. Riteniamo pertanto opportuno che l'ANAC eserciti un'attività di verifica e controllo su tutte queste attestazioni che, a nostro avviso, non solo non risultano conformi alla normativa vigente, ma determinano anche una significativa riduzione delle opportunità professionali per la categoria che rappresentiamo.





Il Direttore Tecnico in archeologia: profilo, funzioni e nodi aperti.

Daria Pasini – Vicepresidente Archeoimprese

Abstract

L'intervento si propone di illustrare le norme che regolano la figura del Direttore Tecnico, con un'attenzione particolare ai percorsi di formazione e ai requisiti di esperienza richiesti. Verranno inoltre analizzati i compiti concreti che il DT svolge sia all'interno dell'impresa esecutrice dei lavori sia nel rapporto con la Stazione Appaltante, evidenziando punti di forza e criticità legati a questo ruolo ed offrendo una panoramica su un'importante opportunità professionale per il professionista nel campo dell'archeologia.

La figura del Direttore Tecnico in archeologia viene individuata e disciplinata dalla normativa in materia di contratti pubblici con il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (*Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»*) che costituisce il regolamento applicativo del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (*Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*). Quest'ultimo è sostanzialmente il primo testo che fa chiarezza sulla normativa dei contratti pubblici, fino a quel momento dispersa in varie fonti normative, costituendone una sorta di Testo Unico che recepisce inoltre le direttive europee emanate nel corso del tempo. Il D. Lgs. 163/2006 ovviamente regola anche gli appalti pubblici nel settore dei beni culturali (artt. 197- 205) ed è per tale ragione che la disciplina in materia di archeologia si trova all'interno di un contesto legislativo – quello inerente i lavori pubblici, appunto – che può sembrare apparentemente estraneo; ricordiamo inoltre che è in questa sede che per la prima volta viene introdotta la normativa in merito alla verifica preventiva dell'interesse archeologico (artt. 95-96).

Nel D.P.R. 207/2010 per la prima volta si definiscono i requisiti che il direttore tecnico in archeologia deve possedere (art. 248 c. 5), che sono i medesimi richiesti per la redazione della verifica preventiva dell'interesse archeologico esplicitati all'art. 95, c. 1 del sopra ricordato D. Lgs. 163/2006, ovvero il diploma di laurea e specializzazione in archeologia o il dottorato in archeologia. Tali requisiti rimangono fissi anche quando tale decreto legislativo viene sostituito dal D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (*Codice dei contratti pubblici*) che, come il precedente, regola anche gli appalti pubblici nel settore dei beni culturali (artt. 145-151), caratterizzandosi tuttavia per avere un regolamento specifico per quanto riguarda questi ultimi, rappresentato dal D.M. 22 agosto 2017, n. 154 (*Regolamento sugli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del d.lgs. n. 42 del 2004, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016*). In tale sede vengono definiti i requisiti per la direzione tecnica che, relativamente ai lavori che rientrano nella categoria OS 25 – ovvero gli scavi archeologici – dal punto di vista del percorso accademico sono i medesimi già visti e richiesti anche per la verifica preventiva dell'interesse archeologico (diploma di laurea e specializzazione in archeologia o il dottorato in archeologia; art. 13, c. 3), ai quali si devono



inoltre aggiungere almeno due anni di esperienza nel settore dei lavori sui beni culturali (art. 13, c. 4).

La normativa in materia di direzione tecnica in archeologia dal 2017 in poi non subisce sostanziali modifiche: il codice dei contratti pubblici attualmente vigente è il D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, nel quale la disciplina che riguarda gli appalti pubblici nel settore dei beni culturali è dettata dagli artt. 132-134. A differenza dei decreti legislativi precedenti il D. Lgs. 36/2023 si definisce "autoapplicativo" ovvero non necessita di successivi decreti attuativi ma la normativa di dettaglio che ne regola l'applicazione è già contenuta nei suoi allegati, rendendone immediata l'efficacia. Come archeologi conosciamo molto bene l'allegato I.8 sulla verifica preventiva dell'interesse archeologico, ma quello di interesse in questa sede è l'allegato II.18 (*Qualificazione dei soggetti, progettazione e collaudo nel settore dei beni culturali*) nel quale all'art. 11 vengono specificati i requisiti del direttore tecnico in archeologia. L'allegato II.18 non presenta modifiche sostanziali rispetto al sopra ricordato D.M. 154/2017, che di fatto è stato assimilato, mentre una differenza molto significativa, quantomeno a livello formale, viene introdotta con il D. Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 (*Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36*), laddove all'art. 11, c. 3, lettera c) dell'allegato II.18, laddove si stabilisce che la direzione tecnica per la categoria OS 25 è affidata non più a generici soggetti, ma ad "archeologi in possesso dei titoli previsti di cui all'allegato I.8 del codice".

Dunque attualmente il direttore tecnico in archeologia è un archeologo di I fascia con specializzazione o dottorato in archeologia, che abbia maturato almeno due anni di esperienza nel settore dei lavori sui beni culturali, attestata "secondo quanto previsto dall'allegato II.12 al codice" come recita il c. 4, art. 11 dell'allegato II.18. Sulle modalità di attestazione dell'esperienza lavorativa richiesta si concentrano altri contributi dei colleghi; in questa sede preme sottolineare come il direttore tecnico sia una figura fondamentale e assolutamente obbligatoria per quello che riguarda le imprese che hanno la certificazione SOA – ovvero la certificazione che permette alle imprese di concorrere alle gare d'appalto per lavori nella categoria e per gli importi di cui si ha la certificazione e che per gli scavi archeologici, come visto, è la categoria OS 25 – tuttavia il direttore tecnico può avere un ruolo chiave anche all'interno di imprese più piccole e che non hanno tale qualificazione. Queste ultime possono partecipare a gare d'appalto per lavori di scavo archeologico per importi inferiori a € 150.000, cosiddetti sottosoglia, dimostrando il possesso di determinati requisiti fra i quali la presenza del direttore tecnico è requisito alternativo all'aver eseguito lavori nel medesimo ambito di importo pari a quello messo a gara. In questo caso specifico l'esperienza lavorativa richiesta al direttore tecnico può essere semplicemente autocertificata (art. 11, c. 6, allegato II.18).

Per quanto attiene ai compiti del direttore tecnico, bisogna sottolineare come la nebbia di cui parlava la presidente CIA in apertura di questa giornata di lavori non sia pienamente diradata dalla normativa, dal momento che essa si limita a specificare come "la direzione tecnica sia l'organo cui competono gli adempimenti di carattere tecnico-organizzativo necessari per la realizzazione dei lavori" (art. 25, c. 1, allegato II.12). Questa definizione si traduce, per quanto attiene al nostro ambito di intervento, in varie attività, partendo da



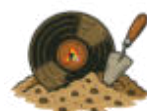
una considerazione sul ruolo chiave giocato dal direttore tecnico in tutte le ditte e non soltanto in quelle che si occupano di scavo archeologico: il direttore tecnico è un rappresentante dell'impresa. Ma mentre nelle quasi totalità delle altre categorie, tale rappresentanza è esercitata esclusivamente nei confronti della stazione appaltante, cioè della committenza che ha indetto la gara d'appalto appalto per cui l'impresa si è aggiudicata i lavori, in archeologia il direttore tecnico rappresenta l'impresa anche nei confronti della direzione scientifica, quindi della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio di competenza.

In qualità di rappresentante dell'impresa, il suo compito fondamentale è quello di occuparsi della gestione tecnica, organizzativa ed esecutiva dello scavo archeologico, supervisionando affinché questo sia condotto nei tempi previsti e conformemente al progetto sia dal punto di vista dell'esecuzione materiale sia dal punto di vista della documentazione richiesta sia infine dal punto di vista economico, concordando con la Stazione Appaltante eventuali varianti in corso d'opera che dovessero essere necessarie. Di fatto tale gestione tecnica, organizzativa ed esecutiva si traduce nella concreta gestione del cantiere dal punto di vista ad esempio dell'organizzazione delle aree, della disposizione delle attrezzature e dei materiali nel pieno rispetto delle normative di sicurezza; quindi il direttore tecnico si deve interfacciare con le figure preposte a garanzia appunto della salute e della sicurezza dei lavoratori in cantiere. Egli deve coordinare le attività e le squadre di archeologi e tecnici, pianificando gli interventi ed organizzandoli in modo tale che venga rispettato il progetto di scavo posto a base di gara, soprattutto per quanto attiene ai tempi e ai costi previsti. Al direttore tecnico è dunque affidato un ventaglio di attività rilevanti e di responsabilità.

Per concludere questa rapida panoramica sul profilo del direttore tecnico in archeologia, è necessario illustrare brevemente chi può ricoprire tale ruolo all'interno dell'impresa. La normativa (art. 11, c. 1 e 2, allegato II.18) prevede che la direzione tecnica sia assunta da un soggetto interno alla compagine della ditta, eventualmente coincidente con il legale rappresentante, sia esso il titolare, l'amministratore o uno dei soci dell'impresa (in relazione alla forma giuridica di quest'ultima) oppure da un dipendente. E' previsto tuttavia che il direttore tecnico possa essere anche un soggetto esterno alla compagine societaria e ad essa legato da un contratto d'opera regolarmente registrato; per tale professionista – come per tutti coloro che, all'interno dell'impresa siano stati designati dell'incarico di direttore tecnico – vige l'unicità di incarico, ovvero la normativa vieta di rivestire il medesimo ruolo per altre ditte per tutta la durata dell'appalto. La possibilità di assumere la direzione tecnica di un'impresa anche da parte di archeologi ad essa esterni rappresenta pertanto una concreta e stimolante opportunità professionale; non è infatti infrequente che le ditte che intendano partecipare a determinati bandi di gara, qualora sprovviste di questa figura, si rivolgano ad archeologi liberi professionisti. Non va tuttavia dimenticato che il direttore tecnico non è un mero nominativo da indicare nei documenti di gara per poter dimostrare il possesso dei requisiti di legge né che il suo ruolo possa essere circoscritto all'apposizione di una firma su un foglio: il direttore tecnico in archeologia, come risulta evidente da questo breve intervento, ha un ruolo chiave all'interno dei cantieri di scavo ed ha conseguentemente delle responsabilità. Invito pertanto i colleghi archeologi che volessero



approfittare di questa occasione di sbocco professionale, ad esigere una remunerazione proporzionale alle elevate competenze richieste e alla formazione post laurea, nonché alla responsabilità assunte con tale ruolo, e a tutelarsi, attraverso la stipula un'adeguata polizza professionale a garanzia dei rischi.



Abstract

L'intervento illustrerà il ruolo delle SOA nel riconoscimento del Direttore Tecnico e nell'attestazione delle imprese per la categoria OS25. Saranno analizzati i requisiti richiesti, le principali criticità riscontrate, le interpretazioni legislative emerse e le buone pratiche adottate. L'obiettivo è offrire una panoramica chiara e operativa su un passaggio fondamentale per la qualificazione delle imprese archeologiche.

Generalità

Nell'ordinamento dei lavori pubblici italiano è previsto un sistema di qualificazione delle imprese, o, per usare un termine più in voga, degli operatori economici, che abilita i soggetti qualificati alla partecipazione a gare d'appalto per importi superiori ai 150.000 €.

Per importi inferiori ai 150.000 € è possibile una qualificazione gara per gara, per consentire l'accesso al mercato anche agli operatori economici più piccoli e meno strutturati³.

Il sistema di qualificazione in termini generali è normato dall'allegato II.12 del codice dei contratti pubblici.

Per i soggetti che operano nei settori dei beni culturali sono previste delle norme specifiche, contenute nell'allegato II.18⁴.

Ovviamente, per gli aspetti non direttamente normati dall'allegato II.18 ci si riconduce alla norma generale sulla qualificazione.

La qualificazione si ottiene per determinate categorie e classifiche. Le categorie indicano il tipo di lavorazione per cui l'impresa è abilitata a concorrere (per es. strade, categoria OG3). Le classifiche invece indicano l'importo a base d'asta fino a cui un'impresa può concorrere. Un'impresa è abilitata a concorrere a bandi d'appalto aventi un importo a base d'asta fino al valore della classifica di attestazione incrementato di un quinto.

Gli importi delle classifiche di attestazione sono i seguenti:

- I: fino a euro 258.000
- II: fino a euro 516.000
- III: fino a euro 1.033.000

³ La qualificazione SOA può comunque essere utilizzata anche per bandi al di sotto dei 150.000 €, consentendo all'operatore economico una notevole semplificazione dal punto di vista della preparazione della documentazione di gara.

⁴ A tal proposito il Manuale sull'attività di qualificazione per l'esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro – Edizione ottobre 2025 adottato con la delibera del Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 413 in data 22 ottobre 2025 precisa, a pagina 100, che la disposizione del comma 2bis dell'art. 25, allegato II.12 secondo cui "Ai sensi del comma 2-bis dell'art. 25 dell'Allegato II.12, I soggetti che alla data del 1° luglio 2023 ricoprivano l'incarico di direttore tecnico risultante da un attestato in corso di validità possono continuare a svolgere tali funzioni" non si applica all'ambito disciplinato dall'Allegato II.18 al Codice.



- III-bis: fino a euro 1.500.000
- IV: fino a euro 2.582.000
- IV-bis: fino a euro 3.500.000
- V: fino a euro 5.165.000
- VI: fino a euro 10.329.000
- VII: fino a euro 15.494.000
- VIII: oltre euro 15.494.000

Per quanto riguarda le categorie di lavorazione vi rimando alla Tabella A dell'allegato II.12, in cui sono indicate 13 categorie di opere generali e 35 categorie di opere specializzate. Per quello che interessa in questa sede noi ci occuperemo della categoria OS 25 Scavi archeologici, la cui declaratoria recita: "riguarda gli scavi archeologici e le attività strettamente connesse".

Si tratta di una categoria avente come oggetto dei beni culturali, quindi regolata, in prima battuta, dall'allegato II.18. Questo è importante in quanto, per le categorie regolate da questo allegato, da un lato sono previste notevoli semplificazioni nella dimostrazione di alcuni requisiti, dall'altro lato c'è una particolare attenzione alla qualità della direzione tecnica.

I requisiti da dimostrare per la qualificazione sono:

requisiti di ordine generale

requisiti di ordine speciale

Requisiti di ordine generale

I requisiti di ordine generale sono i requisiti di moralità professionale dell'impresa. Comprendono le varie regolarità (regolarità fiscale, regolarità contributiva, regolarità rispetto alla normativa sul lavoro dei disabili ecc.) e l'integrità di legali rappresentanti e direttori tecnici dell'operatore economico, da valutarsi tramite il casellario giudiziale⁵.

Questi requisiti si verificano in maniera analoga a quelli delle imprese qualificate per le categorie ordinarie e devono comunque essere dimostrati ex novo ad ogni gara a cui l'impresa prende parte.

Requisiti di ordine speciale

I requisiti di ordine speciale sono:

- requisiti di ordine economico
- presenza di una idonea direzione tecnica
- esecuzione di lavori pari al 70% della classifica richiesta

⁵ I requisiti d'ordine generale occorrenti per la qualificazione sono quelli di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del codice (art. 18 comma 1 all. II.12 del codice)



- Idoneità organizzativa

Per quanto riguarda i requisiti di ordine economico, per le imprese che vogliono attestarsi in categoria OS25, è prevista semplicemente la presenza di una referenza bancaria. Questa è una notevole semplificazione rispetto alle imprese che si qualificano nelle categorie ordinarie, che sono invece chiamate a dimostrare volumi di fatturato e costi sostenuti per personale ed attrezzatura proporzionali alle classifiche richieste.

Per quanto riguarda la direzione tecnica dobbiamo in primo luogo stabilire chi è e che cosa fa un direttore tecnico.

Secondo la norma (art. 25 comma 1 all. II.12) *"la direzione tecnica è l'organo cui competono gli adempimenti di carattere tecnico-organizzativo necessari per la realizzazione dei lavori"*

Si tratta di una definizione a mio avviso molto vaga, suscettibile delle più svariate interpretazioni. Per capire meglio chi sia effettivamente un DT, esaminiamo quali siano i requisiti richiesti per essere nominati DT in un'impresa attestata SOA.

I requisiti sono i seguenti:

- Il DT ha un rapporto economico con l'impresa, pertanto può essere il titolare, il legale rappresentante o il socio. Se non è una di queste figure deve essere dipendente o, se esterno all'impresa, deve avere stipulato con l'impresa un contratto d'opera regolarmente registrato.
- Il DT ha un rapporto di unicità di incarico con l'impresa per cui lavora, e a tal scopo rilascia un'apposita dichiarazione.
- Il DT è stato nominato formalmente dall'impresa, quindi esiste un atto di nomina formale.
- Il DT ha una qualificazione professionale. Per la categoria OS25 la qualificazione professionale richiesta è essere un archeologo abilitato all'archeologia preventiva (titoli di cui all'allegato I.8 al codice degli appalti) unitamente a 2 anni di esperienza⁶ nel settore.

Da quanto elencato sopra si vede come il requisito di qualificazione professionale richiesto ad un DT archeologo sia molto elevato⁷. Sembra dunque di capire che la mens del legislatore, nel pensare ad un DT, sia quella di prevedere la presenza di almeno un soggetto qualificato nella compagine dell'operatore economico, senza specificare operativamente

⁶ I 2 anni di esperienza si dimostrano con certificati di esecuzione lavori in cui il soggetto risulti responsabile della condotta degli stessi. Nella mia esperienza soddisfare questo requisito comporta spesso delle difficoltà.

⁷ Si pensi che nelle categorie ordinarie un semplice diplomato di scuola superiore, per es. geometra, può essere DT in imprese classificate fino ad importi illimitati, mentre per la categoria OS25 è comunque previsto un archeologo abilitato all'archeologia preventiva per qualsiasi importo, anche modesto.



le sue funzioni, ma nella convinzione che sappia poi orientare l'attività di impresa su criteri tecnici e scientifici di elevato livello.

Proprio a proposito della qualificazione dei DT archeologi si apre il problema se sia possibile che soggetti in passato già esercitanti la funzione di DT in categoria OS25, nominati in tempi in cui la normativa di qualificazione era diversa dall'attuale, possano mantenere l'incarico anche oggi pur non possedendo i requisiti attualmente previsti.

La domanda è complessa, e non sono in grado di fornire certezze. Il problema si gioca sul filo del combinato disposto tra più norme, ed in particolare tra quella riguardante la qualificazione in generale e quella riguardante la qualificazione specifica per lavori sui beni culturali.

Rilevo solamente la presenza di pareri, anche molto autorevoli, discordanti.

Probabilmente per risolvere la questione sarà necessario un intervento normativo che chiarisca finalmente il da farsi⁸.

Per quanto riguarda l'esecuzione dei lavori si richiede di avere svolto, nel quindicennio antecedente il contratto di attestazione, lavori per un importo pari al 70% della categoria richiesta. Anche questa è una condizione molto vantaggiosa rispetto alle categorie ordinarie, per le quali viene invece richiesto il 90% dell'importo oltre al soddisfacimento di cosiddetti lavori di punta⁹, condizione, quest'ultima, veramente molto onerosa.

Qui sicuramente il legislatore ha tenuto conto della peculiarità dei lavori archeologici per cui non è frequente avere lavori di importi particolarmente elevati.

L'ultimo requisito riguarda l'idoneità organizzativa. Questo requisito prevede, per le imprese che nell'ultimo decennio abbiano avuto un numero medio di dipendenti fino a 5, la presenza di almeno un archeologo, che può coincidere con il Direttore tecnico.

Nel caso invece di imprese con organico medio nell'ultimo decennio superiore ai 5 dipendenti l'idoneità organizzativa si dimostra, alternativamente, con uno dei 2 seguenti criteri:

- 30% dell'organico composto da archeologi abilitati all'archeologia preventiva
- 30% del costo del personale sostenuto nell'ultimo decennio dedicato ad archeologi

Curiosamente nel secondo criterio non si fa riferimento all'archeologia preventiva. Non so dire se si tratti di una svista del legislatore o se si tratti di una distinzione voluta in quanto il secondo criterio è un criterio "storico", che copre tempi in cui forse non era così chiaro il requisito dell'archeologia preventiva, mentre il primo criterio riguarda la composizione attuale dello staff.

⁸ Al momento del Convegno (4 ottobre 2025) il Manuale ANAC citato nella nota 2 non era ancora stato diffuso; la sua pubblicazione è intervenuta proprio durante la stesura finale del presente intervento.

⁹ Il criterio dei lavori di punta prevede che l'impresa presenti un lavoro che copra il 40%, o 2 lavori che coprano il 55% o 3 lavori che coprano il 65% dell'importo di categoria richiesto.



Alcune considerazioni aggiuntive

Prima di concludere, vorrei illustrare tre punti che rendono ulteriormente prezioso il ruolo del DT archeologo in ambito SOA.

In primo luogo, la permanenza di un DT nella medesima azienda consente l'impiego temporalmente illimitato dei certificati di esecuzione dei lavori (art. 7 comma 2 all. II.18). Nella qualificazione ordinaria si considerano i lavori svolti dall'impresa nei 15 anni antecedenti la stipula del contratto di attestazione con la SOA. Per le sole imprese operanti nel settore dei beni culturali è possibile estendere il periodo considerato per la validità dei certificati di esecuzione dei lavori.

La condizione da soddisfare per ottenere questo ampliamento è una delle due seguenti:

- l'impresa dimostra una continuità nella esecuzione dei lavori nella categoria (in questo caso OS25)
- l'impresa ha mantenuto il medesimo DT. In questo caso, anche in presenza di soluzioni di continuità nell'esecuzione dei lavori, l'impresa può utilizzare lavori anche se svolti oltre i 15 anni dal contratto.

In secondo luogo la presenza del DT è necessaria per il trasferimento della categoria in caso di operazioni straordinarie.

Ci sono casi in cui una categoria viene acquisita tramite un'operazione straordinaria (cessione di ramo d'azienda, affitto d'azienda ecc.). Questo è un metodo molto utilizzato quando si vuole entrare nel business di una categoria senza avere il tempo di maturare i requisiti in proprio. In questi casi, per le sole categorie riguardanti i beni culturali, affinché la trasmissione dei requisiti sia valida, bisogna che venga trasferito anche il DT che ha diretto i lavori trasferiti, ed il medesimo DT deve permanere nell'impresa avente causa per un periodo minimo di tre anni. (art. 7 comma 3 all. II.18).

Ultima, ma forse non per importanza, c'è la possibilità che un DT possa sfruttare per la qualificazione i lavori che abbia diretto per un'altra impresa¹⁰ (art. 18 comma 8 all. II.12)

Questa possibilità è, a mio avviso, molto interessante, perché consente ad un archeologo, che abbia ricoperto il ruolo di DT presso un'impresa attestata, di "vendersi" sul mercato portando in dote anche dei requisiti di qualificazione, e consentendo quindi, a imprese nuove del settore, di conseguire la qualificazione grazie alla esperienza del DT, ed evitando quindi il ricorso a operazioni straordinarie, in genere abbastanza costose.

Altra opportunità da non trascurare è quella che, utilizzando questo meccanismo, un archeologo possa mettersi in proprio ed avere subito la possibilità di ottenere l'attestazione SOA.

¹⁰ Questo avviene con alcune limitazioni. La valutazione dei lavori è effettuata abbattendo ad un decimo l'importo complessivo di essi e fino ad un massimo di 2.500.000 €. La massima classifica di qualificazione ottenibile con l'apporto dei lavori del DT è la III. Si tratta, a mio avviso, di limitazioni ragionevoli, e, all'atto pratico, secondo la mia esperienza, non particolarmente gravose.



I tre punti sopra illustrati a mio avviso mettono bene in evidenza quanto il legislatore, per quanto riguarda i beni culturali in generale e l'archeologia in particolare, faccia affidamento sul contributo di competenza che può portare una direzione tecnica qualificata.

Un consiglio finale

Da quanto esposto sopra si vede l'importanza, ai fini di un possibile sviluppo di carriera, di comparire nei certificati di esecuzione lavori (noi li chiamiamo informalmente i "cel").

Mi sento quindi di consigliarvi di farvi fare sempre i certificati di esecuzione dei lavori per i quali avete seguito i cantieri. Se siete dipendenti chiedete esplicitamente di comparire nel cel ai vostri datori di lavoro. E soprattutto chiedete i cel appena i lavori sono terminati. Infatti, per essere validi, i certificati di esecuzione dei lavori devono avere il visto della Soprintendenza, e l'ottenimento del visto non è sempre rapido da ottenere. Se poi il lavoro fosse terminato molto tempo prima della richiesta del cel, l'ottenimento del visto potrebbe essere problematico.





Imprese e Direttore Tecnico: le difficoltà nel riconoscimento.

Claudia De Davide – CEO Akhet s.r.l.

Abstract

L'intervento affronterà le difficoltà che le imprese incontrano nel riconoscimento della figura del Direttore Tecnico, sia dal punto di vista normativo che applicativo. Verranno analizzate le ambiguità interpretative, le criticità nei requisiti richiesti e le ricadute sul funzionamento delle aziende. L'obiettivo è stimolare una riflessione sul valore del DT e sulla necessità di un suo pieno riconoscimento per garantire qualità e professionalità nel settore.

Il contesto normativo

Il Direttore Tecnico è riconosciuto come una figura chiave per la certificazione SOA delle imprese, specialmente nel delicato settore dei Beni Culturali e dell'archeologia. Nonostante la sua importanza, la possibilità di ricoprire questo ruolo cruciale si scontra con le rigorose procedure di qualificazione previste dal quadro normativo italiano. Tali procedure sono applicate e verificate dagli organismi di attestazione SOA (Società Organismi di Attestazione).

Il contesto normativo di riferimento è definito dal D.Lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici), il quale, per i lavori sui beni culturali, rimanda all'Allegato II.18 per i requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori.

Viste le caratteristiche e le peculiarità del settore, l'ottenimento della certificazione SOA per le imprese operanti in tale ambito, su lavori di importo superiore a € 150.000,00 (sopra soglia) è subordinato, ai sensi dell'Art. 7 dell'Allegato, alla presenza di:

- un'idonea Direzione Tecnica
- un importo lavori ridotto, pari al 70 per cento dell'importo della classifica richiesta (invece del 90 per cento previsto per le altre categorie)
- un uso illimitato dei Certificati Esecuzione Lavori (CEL)
- un'idoneità organizzativa (che implica la presenza di archeologi o la contabilizzazione dei costi per tale personale).

L'Allegato II.18 – art. 11 fissa inoltre i requisiti professionali necessari per rivestire il ruolo di Direttore Tecnico in base alla categoria di intervento, riassunti nella seguente tabella:

Categoria	Tipo di lavoro	Requisiti del Direttore Tecnico
OS 25	Scavi archeologici	Archeologi con laurea magistrale o v.o. + specializzazione o dottorato in archeologia (vd. DM 244/2019)
OG2	Restauro, manutenzione e recupero di beni immobili sottoposti a tutela	Iscrizione all'albo professionale Sezione A (architetti, pianificatori, ecc.) oppure Laurea magistrale in conservazione dei beni culturali



Categoria	Tipo di lavoro	Requisiti del Direttore Tecnico
OS 2A	Restauro di superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico	Restauratori di BBCC con laurea magistrale oppure Laurea magistrale in conservazione dei beni culturali

Oltre al titolo per tali figure sono previsti due anni di esperienza nel settore dei beni culturali *attestata secondo quanto previsto dall'allegato II.12 al codice*. Ed è su questo aspetto che si riscontrano le maggiori criticità.

Il Certificato Esecuzione Lavori (CEL) e la verifica dell'esperienza.

Il Certificato Esecuzione Lavori (CEL) è lo strumento primario attraverso il quale la società SOA verifica i lavori eseguiti e, conseguentemente, l'esperienza del Direttore Tecnico. Nel caso di lavori pubblici il CEL viene predisposto ed emesso direttamente dalla Stazione Appaltante su richiesta dell'impresa. Il soggetto che materialmente si occupa della compilazione è generalmente il RUP (Responsabile Unico del Progetto) che lo emette, entro 30 giorni dalla data della richiesta dell'impresa, in modalità telematica (digitale) attraverso l'apposito servizio messo a disposizione dall'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione). Una volta emesso il CEL viene trasmesso all'ANAC e viene annotato nel Casellario Informativo dei Contratti Pubblici. La SOA attingerà direttamente a questi dati ufficiali per la verifica dei requisiti dell'impresa.

Analizzando il modello CEL (**Allegato B**), i punti che richiedono massima attenzione per la validità del requisito per il Direttore Tecnico in ambito archeologico e dei beni culturali sono:

- presenza della categoria e importi (Quadro 3): è cruciale l'indicazione della categoria SOA (es. OG2, OS2A) e la relativa declaratoria, anche per i lavori in subappalto
- responsabile della condotta dei lavori (Quadro 7): il certificato deve riportare il nominativo del responsabile dei lavori per conto dell'impresa esecutrice, oltre alle date di inizio e fine lavori, che sono fondamentali per il calcolo dell'esperienza
- attestazione dell'ente di tutela (Quadro 7): è indispensabile il visto della Soprintendenza oltre a quello del Committente, anche se pubblico. Solo la Soprintendenza, infatti, può confermare la corretta esecuzione dei lavori su un bene sottoposto a tutela, sia esso uno scavo o un intervento di restauro

Considerando che la richiesta di visto alla Soprintendenza viene fatta direttamente dal Committente, presentando documentazione a comprova della corretta esecuzione qualora non in possesso dell'Ente di Tutela, sarebbe opportuno verificare la bozza di CEL prima che venga effettuato questo passaggio per far correggere eventuali inesattezze.



Nel caso di lavori in subappalto o di lavori con più categorie è inoltre opportuno verificare che siano stati inserite non solo le categorie in subappalto ma anche i *nominativi dei responsabili della condotta dei lavori delle singole imprese subappaltatrici*, in particolare quando si tratta di categorie specialistiche quali quelle dei beni culturali. Solo in questo modo i CEL potranno essere utilizzati per la verifica dell'esperienza del Direttore Tecnico e non solo i requisiti per il raggiungimento dell'importo dei lavori della categoria richiesta.

Il calcolo rigoroso dei 731 giorni di esperienza

Il requisito dei due anni di esperienza per il Direttore Tecnico si dimostra il maggiore ostacolo operativo. La SOA verifica tale esperienza, anche nell'ambito dei beni culturali, sulla base della sommatoria dei giorni effettivi di lavoro presenti nei singoli CEL. Applica inoltre in modo tassativo il criterio di non sovrapposizione dei periodi di lavoro fino alla concorrenza dei 731 giorni o, nei casi più favorevoli dei 24 mesi.

L'impatto di questo criterio è significativo, come dimostra la seguente simulazione di calcolo per raggiungere il target di 731 giorni:

Lavoro	Inizio	Fine	Giorni
LAVORO 1	10/07/2020	08/10/2021	456
LAVORO 2	20/06/2022	21/10/2022	123
LAVORO 3	08/05/2024	03/07/2024	56
LAVORO 4	29/07/2024	30/09/2024	62
LAVORO 5	06/11/2024	06/12/2024	34
TOTALE			731

Nel caso riportato in tabella, basata su un'esperienza reale, per maturare i 731 giorni richiesti a verifica dell'esperienza acquisita dal Direttore Tecnico, è stato necessario un intervallo temporale complessivo di 1615 giorni, ovvero 4 anni, 5 mesi e 1 giorno.

Questa disparità evidenzia come il requisito possa rendere il percorso di qualificazione lungo e complesso in particolare nel settore archeologico che è caratterizzato, soprattutto in questi ultimi anni, da un numero crescente di "servizi" e sempre meno "lavori" anche per interventi di scavo archeologico.

Esiste inoltre una forte disparità tra le diverse categorie dello stesso settore dei beni culturali se si considera il numero e la durata maggiore degli interventi di restauro, in particolare OG2, rispetto a quelli archeologici. Questi ultimi sono inoltre caratterizzati da una maggiore frammentarietà e una ridotta dimensione e durata che rende ancora più complesso raggiungere il necessario requisito temporale.

Lo stesso esempio riportato in precedenza è tra l'altro relativo all'acquisizione di una seconda categoria da parte di una ditta già certificata SOA nell'ambito di una delle categorie dei beni culturali. Il che consente di beneficiare della possibilità di partecipare



ad appalti con categoria multipla, in quanto le gare e gli inviti per appalti sotto soglia sono spesso piuttosto rari, soprattutto in alcune regioni e per imprese di nuova costituzione.

Le criticità emergenti: il D.LGS. 209/2024 e le barriere all'ingresso.

La necessità di un correttivo normativo della tematica, come quello inserito nel D.LGS. 209/2024 che all'Art. 25, comma 2bis, consente ai Direttori Tecnici già in carica al 1 luglio 2023 di mantenere le loro funzioni, è un segnale di una criticità latente nell'applicabilità dei nuovi standard.

In sostanza, i requisiti troppo stringenti rischiano di creare barriere all'ingresso eccessive nel settore dei beni culturali, con conseguenze dirette sul mercato quali:

- un maggiore rischio di chiusura e conservazione del mercato, in quanto il sistema favorisce le imprese storiche con ampio *curriculum* di CEL ma rende quasi impossibile la qualificazione per le nuove imprese o per le *start-up* innovative. Il meccanismo premia infatti la continuità e la comprovata esecuzione, limitando però in questo modo il potenziale di innovazione del settore.
- la scarsa disponibilità di offerte competitive per le Stazioni Appaltanti rischia inoltre di portare alla stagnazione del mercato come conseguenza della riduzione della concorrenza. I Committenti sono indotti a cercare soluzioni alternative (affidamenti diretti, gare di «servizi» anziché di «lavori», spezzettamento dei lavori) o effettuare una progressiva riduzione delle procedure complesse, tra cui rientrano in particolare gli scavi archeologici.
- il blocco alla crescita del settore dell'archeologia aumentando il rischio di subordinazione in quanto la frammentazione e la complessità burocratica riducono il potere contrattuale delle imprese dei beni culturali, in particolare di quelle archeologiche. Ciò ne impedisce la piena strutturazione, rendendole sottoposte alle richieste dei *General Contractor* o delle imprese di costruzione nella filiera dei Lavori Pubblici.

Conclusioni

Il ruolo del Direttore Tecnico in archeologia è imprescindibile per la tutela dei beni culturali, ma il suo pieno riconoscimento è ostacolato da un impianto normativo (Allegato II.18) che, introducendo requisiti di esperienza così stringenti (i 731 giorni per la verifica dell'esperienza del Direttore Tecnico attraverso i soli CEL), finisce per favorire la continuità storica a discapito delle nuove realtà imprenditoriali. La verifica dell'esperienza secondo questo criterio crea un imbuto burocratico e l'effetto finale è una forte barriera all'ingresso che minaccia la concorrenza, frena l'innovazione e limita la crescita strutturale delle imprese archeologiche. Per un mercato più dinamico ed equo, è necessario un equilibrio normativo che tenga in considerazione queste criticità valorizzando sia l'esperienza comprovata sia il potenziale innovativo di un settore che rappresenta un valore imprescindibile per il tessuto economico italiano.



Riferimenti normativi

- **D.Lgs. 36/2023** - Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, *Codice dei contratti pubblici*.
- **Allegato II.18 (al D.Lgs. 36/2023)** - *Requisiti di qualificazione per gli esecutori di lavori su beni culturali. Progettazione e collaudo* (Articoli 7 e 11).
- **D.Lgs. 209/2024 (Correttivo)** - Decreto Legislativo 18 aprile 2024, n. 62, recante *Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante codice dei contratti pubblici* (Art. 25, comma 2-bis).
- **DM 244/2019** - Decreto Ministeriale 20 maggio 2019, n. 244, *Regolamento recante determinazione dei requisiti di conoscenza, abilità e competenza necessari per lo svolgimento, da parte di soggetti privati, di attività di scavo archeologico*.



ALLEGATO B – SCHEMA CERTIFICATO ESECUZIONE LAVORI

DATA	(data)	PROTOCOLLO	(protocollo S.A.)
------	--------	------------	-------------------

Quadro 1 Dati del bando di gara

Stazione Appaltante	(denominazione)	Codice fiscale S.A.	(codice fiscale)
		INDIRIZZO	
		(Via ..., n. Civico) (cap Città Prov.)	
Responsabile del procedimento	(nome, cognome)	Codice fiscale.	(codice fiscale)
Oggetto dell'Appalto	(Oggetto)		CIG (codice CIG dell'appalto)
Importo a base d'Asta	(Importo inclusi oneri di sicurezza)	Importo Oneri di Sicurezza	(importo)
LAVORAZIONI PREVISTE NEL BANDO DI GARA O AVVISO DI GARA O NELLA LETTERA DI INVITO			
		CATEGORIA PREVALENTE	(Codice Cat)
CAT	DECLARATORIA	IMPORTO IN CIFRE	IMPORTO IN LETTERE
(Codice Cat 1)	(Declaratoria Cat 1)	(in cifre)	(in lettere)
(Codice Cat n)	(Declaratoria Cat n)	(in cifre)	(in lettere)

Quadro 2 Soggetto affidatario dei lavori

TIPO SOGGETTO AFFIDATARIO ^[1]		(tipo soggetto)				
COMPOSIZIONE SOGGETTO AFFIDATARIO						
N.O.	RAGIONE SOCIALE E GIURIDICA		CF	SEDE	RUOLO ^[2]	% PARTECIPAZIONE ^[3]
1	(ragione sociale impresa 1)	Nat giuridica	(codice fiscale impresa 1)	(indirizzo sede legale)	(ruolo impresa)	(%)
n	(ragione sociale impresa n)	Nat giuridica	(codice fiscale impresa n)	(indirizzo sede legale)	(ruolo impresa)	(%)

¹ Inserire uno dei soggetti indicati dall'art. 34, comma 1, del d.lgs. n. 163/06 e s.m.

² Indicare se singola, mandataria o mandante, consorzziata

³ In caso di impresa partecipante a RTI o consorzio, indicare la percentuale di partecipazione dell'impresa

Quadro 3.1 Importo di contratto

<table><tr><td>Ribasso d'asta</td><td>(% ribasso)</td></tr></table>				Ribasso d'asta	(% ribasso)
Ribasso d'asta	(% ribasso)				
DATA	ESTREMI	IMPORTO IN CIFRE	IMPORTO IN LETTERE		
(data contratto)	(contratto)	(in cifre)	(in lettere)		

¹ Inserire uno dei soggetti indicati dall'art. 34, comma 1, del d.lgs. n. 163/06 e s.m.

² Indicare se singola, mandataria o mandante, consorziata

³ In caso di impresa partecipante a RTI o consorzio, indicare la percentuale di partecipazione dell'impresa

Quadro 3.2 Lavorazioni previste nel Contratto

CAT	DECLARATORIA	IMPORTO IN CIFRE	IMPORTO IN LETTERE
(Codic e Cat 1)	(Declaratoria Cat 1)	(in cifre)	(in lettere)
(Codic e Cat n)	(Declaratoria Cat n)	(in cifre)	(in lettere)

Quadro 4.1 Importo atti di sottomissione e atti aggiuntivi

DATA	TIPO	IMPORTO IN CIFRE	IMPORTO IN LETTERE
(data atto n)	(atto aggiuntivo 1 ..n)	(in cifre)	(in lettere)
(data atto n)	(atto aggiuntivo n ..n)	(in cifre)	(in lettere)
	Totale importi Atti aggiuntivi		

Quadro 4.2 Lavorazioni previste negli atti di sottomissione e negli atti aggiuntivi

CAT	DECLARATORIA	IMPORTO IN CIFRE	IMPORTO IN LETTERE
(Codic e Cat 1)	(Declaratoria Cat 1)	(in cifre)	(in lettere)
(Codic e Cat n)	(Declaratoria Cat n)	(in cifre)	(in lettere)

Quadro 4.3 Altri importi autorizzati ad esclusione delle risultanze definitive del contenzioso riconosciute a titolo risarcitorio

DATA	TIPO ^[4]	IMPORTO IN CIFRE	IMPORTO IN LETTERE
(data)		(in cifre)	(in lettere)
(data)		(in cifre)	(in lettere)
	Totale altri importi autorizzati		

4 Indicare importi concessi per adeguamento prezzi, accordi bonari o altri importi accordati all'appaltatore mediante procedure analoghe.

⁴ Indicare importi concessi per adeguamento prezzi, accordi bonari o altri importi accordati all'appaltatore mediante procedure analoghe.

Quadro 5 Totale importi autorizzati ^[5]

TOTALE IMPORTI AUTORIZZATI	(in cifre)	in lettere)
-------------------------------	------------	-------------

DATA DI INIZIO LAVORI		(data)	I LAVORI SONO IN CORSO		(SI/NO)
DATA CONTABILIZZAZIONE LAVORI		(data)	DATA DI ULTIMAZIONE LAVORI		(data)
SOSPENSIONE LAVORI	(SI/NO)	CRONOLOGIA SOSPENSIONI LAVORI			
		INIZIO		FINE	
		(data)		(data)	
		(data)	(data)		
IMPORTO CONTABILIZZATO		€	(in cifre)	Euro	(in lettere)

RIPARTIZIONE IMPORTO CONTABILIZZATO PER CATEGORIE			
CAT	DECLARATORIA	IMPORTO IN CIFRE	IMPORTO IN LETTERE
(Codice Cat 1)	(Declaratoria Cat)	(in cifre)	(in lettere)
(Codice Cat n)	(Declaratoria Cat)	(in cifre)	(in lettere)

Quadro 6.1 esecuzione dei lavori

Quadro 6.2 Lavorazioni eseguite dal soggetto affidatario

N.O.	RAGIONE SOCIALE E GIURIDICA		CF	DATI LAVORI		
1	(r.s.imp 1)	(r.g.imp 1)	(C.F. impresa 1)	CAT	(Codice Cat)	(Declaratoria Cat)
	TIPO	[6]		IMPORTO CONTAB.		(in cifre)
n	(r.s.imp n)	(r.g.imp n)	(C.F. impresa n)	CAT	(Codice Cat)	(Declaratoria Cat)
	TIPO			IMPORTO CONTAB.		(in cifre)

Quadro 6.3 Lavorazioni eseguite dalle imprese subappaltatrici

N.O.	RAGIONE SOCIALE E GIURIDICA		CF	DATI LAVORI			
1	(r.s.imp 1)	(r.g.imp 1)	(C.F. impresa 1)	CAT	(Codice Cat)	(Declaratoria Cat)	
	ESTREMI AUT.	(estremi provvedimento S.A.)		INIZIO	(data)	FINE	(data)
n	(r.s.imp n)	(r.g.imp n)	(C.F. impresa n)	CAT	(Codice Cat)	(Declaratoria Cat)	
	ESTREMI AUT.	(estremi provvedimento S.A.)		INIZIO	(data)	FINE	(data)

⁵ Sommare (quadro 5) l'importo di contratto (quadro 3.1) all'importo totale degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi (quadro 4.1) e al totale degli altri importi autorizzati (quadro 4.3).

⁶ Indicare se singola, mandataria o mandante, consorziata

⁵ Sommare (quadro 5) l’importo di contratto (quadro 3.1) all’importo totale degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi (quadro 4.1) e al totale degli altri importi autorizzati (quadro 4.3).

⁶ Indicare se singola, mandataria o mandante, consorziata.

Quadro 7 Responsabili della condotta dei lavori

N.O.	NOMINATIVO	CF	RAGIONE SOCIALE E GIURIDICA IMPRESA		DATI LAVORI	
					INIZIO	FINE
l	(Nominativo responsabile l)	(Codice fiscale responsabile l)	Ragione sociale impresa	(Natura giuridica)	(data)	(data)
n	(Nominativo responsabile n)	(Codice fiscale responsabile n)	Ragione sociale impresa	(Natura giuridica)	(data)	(data)

Quadro 8 Dichiarazioni sull’esecuzione dei lavori

DATA	DICHIARAZIONE SULLA ESECUZIONE DEI LAVORI
(data)	(testo dichiarazione)

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DELLA STAZIONE APPALTANTE CHE RILASCI A IL CERTIFICATO LAVORI	
--	--

ATTESTAZIONE DELL’AUTORITÀ COMPETENTE PREPOSTA ALLA TUTELA DEL BENE, OVE NEL BANDO DI GARA O NELL’AVVISO DI GARA O NELLA LETTERA DI INVITO SIANO RICHIESTE LE CATEGORIE OG2, OS 2-A, OS 2-B, OS 25 E OG 13		
DENOMINAZIONE	DATA	DICHIARAZIONE
(denominazione autorità preposta alla tutela)	(data)	(testo dichiarazione)

DATA	(data)	PROTOCOLLO	(protocollo S.A.)
------	--------	------------	-------------------



Direttore Tecnico Archeologo libero professionista: esperienze e criticità.

Claudia Pizzinato, Beatrice Emma Zamuner – Comitato ANA Veneto

Abstract

L'archeologo/archeologa che esercita la libera professione può ricoprire diversi ruoli e può facilmente passare da assistente allo scavo per edilizia ad esecutore di scavo archeologico scientifico, trasformandosi rapidamente in direttore tecnico a tutti gli effetti.

La committenza, però, inquadra spesso il libero professionista nella categoria "servizi", allo scopo di snellire le pratiche burocratiche e agevolare la fluidità dei ruoli. In realtà il professionista archeologo presta non solo un servizio tecnico, ma anche un'attività inquadrabile nella categoria "lavoro" e una consulenza scientifica, fungendo da armonizzatore tra le urgenze di ammodernamento delle aree urbane e le esigenze di tutela, conservazione e registrazione delle tracce del passato.

Il presente contributo offrirà alcuni spunti relativi ad uno sbocco professionale ancora poco conosciuto e sfruttato dagli stessi archeologi, evidenziandone le potenzialità.

L'archeologo come Direttore Tecnico nei cantieri rappresenta una figura professionale di elevata specializzazione, che unisce in sé competenze scientifiche, tecniche, organizzative e giuridiche. Una figura ponte tra il sapere accademico e le esigenze concrete del mondo dei lavori pubblici, oggi sempre più centrale nel panorama della tutela e valorizzazione del patrimonio culturale.

Il nuovo questionario ANA sulle Attività Archeologiche 2025: uno sguardo aggiornato sulla professione.

Nell'ambito delle proprie attività di monitoraggio e analisi della professione, l'Associazione Nazionale Archeologi (ANA) ha avviato, dal 1 Agosto 2025, un nuovo questionario dedicato alle attività archeologiche, con l'obiettivo di delineare un quadro aggiornato delle condizioni professionali e delle dinamiche operative del settore¹¹.

L'iniziativa si inserisce nel solco di un impegno costante che periodicamente porta l'ANA a intraprendere indagini di dettaglio sullo stato degli archeologi italiani (si vedano i censimenti nazionali del 2005 e 2011¹²) e che nel 2024 ha visto intensificarsi tale azione tramite il Terzo Censimento Nazionale degli Archeologi Italiani e il Questionario sulle Discriminazioni e gli Abusi di Genere¹³.

I dati preliminari del Questionario 2025 sulle Attività Archeologiche¹⁴ offrono spunti di riflessione significativi. Alla data in cui si scrive il presente contributo, a raccolta dati quindi ancora a aperta, solo il 28% circa dei partecipanti dichiara di aver ricoperto il ruolo di Direttore Tecnico, e fra questi un interessante 5% circa lo ha fatto nell'ambito di attività subacquee.

¹¹ Il Questionario è attualmente aperto mentre si scrive (fine ottobre 2025), i dati che seguono sono aggiornati al 03/11/2025.

¹² <https://www.archeologi.org/index.php/professione/censimento>

¹³ https://www.archeologi.org/sites/default/files/inline-files/ANA_Censimento%2BQuestionario%202024_0.pdf

¹⁴ <https://www.archeologi.org/comunicazione/notizie/questionario-2025-sulle-attivita-archeologiche>



Analizzando la distribuzione anagrafica, la fascia più rappresentata risulta quella dei 40-50 anni (circa 45%), seguita dai 50-60 (circa 31%), e con simili percentuali per le fasce 30-40 anni (11% circa) e 60-70 anni (13% circa).

Un ulteriore elemento di interesse riguarda l'inquadramento professionale: il 69% circa delle suddette risposte provenivano da professionisti dell'ambito privato (di cui ben il 39% circa p. iva in regime forfettario), e solo il 31% riguardava dipendenti pubblici (di cui il 23% circa a tempo indeterminato).

Se è vero, quindi, che ancora molti professionisti, pur svolgendo mansioni riconducibili alla Direzione Tecnica, non ne hanno piena consapevolezza giuridica e professionale, la maggiore percentuale di rispondenti nella fascia di età 40-50 anni può farci desumere un aumento della consapevolezza rispetto al passato.

Il questionario, ancora aperto, costituisce dunque uno strumento prezioso non solo per quantificare, ma anche per stimolare una riflessione collettiva sul ruolo dell'archeologo e sulle sue responsabilità operative e normative.

Evoluzione normativa: il riconoscimento della figura dell'archeologo DT

Un passaggio cruciale nel percorso di definizione e riconoscimento del Direttore Tecnico archeologo si colloca nell'Allegato II.18 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023). Tale allegato stabilisce i requisiti richiesti alle imprese per qualificarsi e partecipare agli appalti pubblici che interessano beni tutelati ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. 42/2004), con particolare riferimento alla categoria OS25, relativa agli scavi archeologici.

L'articolo 11, comma 3, lettera c, nella sua formulazione aggiornata, dispone che "La direzione tecnica per i lavori di cui al presente allegato è affidata, relativamente alla categoria OS25, ad archeologi in possesso dei titoli previsti di cui all'Allegato I.8 del Codice."

La modifica introdotta dal D.Lgs. 209/2024 (in vigore dal 31 dicembre 2024) ha sostituito la precedente dizione generica "a soggetti in possesso dei titoli previsti" con la più precisa "ad archeologi", segnando così un riconoscimento esplicito e inequivocabile della competenza professionale dell'archeologo in tale ruolo.

Un risultato tutt'altro che formale, ottenuto grazie anche all'azione di interlocuzione costante e qualificata dell'ANA nel processo di revisione del Codice dei Contratti Pubblici. L'apparente "semplice" sostituzione di due termini ha in realtà una portata sostanziale. Il riferimento diretto alla categoria professionale degli archeologi rimanda infatti alla Legge 110/2014, che ha introdotto il riconoscimento giuridico dei professionisti dei beni culturali, e al D.M. 244/2019, che definisce i requisiti professionali e disciplina la formazione degli elenchi nazionali dei medesimi.

A completamento, la recente Circolare n. 10/2025 della Direzione Generale ABAP del Ministero della Cultura fornisce chiarimenti applicativi in merito al D.Lgs. 209/2024, consolidando il quadro interpretativo della normativa.

In un commento apparso sui social, qualcuno ha definito questa modifica "una questione solo semantica". Tuttavia, come ben sappiamo, la semantica è sostanza, soprattutto nel



diritto.

Le parole determinano competenze, responsabilità e riconoscimenti: in questo caso, sanciscono l'attribuzione di un ruolo tecnico di primaria importanza a una figura professionale dotata di formazione specifica e competenze certificate.

Il percorso che ha condotto a questo risultato rappresenta una tappa di maturazione collettiva per la comunità archeologica italiana. La sostituzione di due sole parole in un testo normativo ha modificato non solo la lettera della legge, ma anche la percezione del ruolo dell'archeologo nel sistema dei lavori pubblici e nella gestione del patrimonio culturale.

Oggi, più che mai, la collaborazione tra istituzioni, associazioni di categoria e professionisti appare la via maestra per consolidare i progressi ottenuti e per continuare a promuovere la tutela dei diritti, delle competenze e della dignità del lavoro archeologico.

Perché dietro ogni riforma normativa, c'è sempre una conquista culturale: quella di una professione che, con rigore scientifico e senso di responsabilità, custodisce la memoria materiale del nostro passato per consegnarla, integra e comprensibile, alle generazioni future.

B.E.Z.

L'archeologo Direttore Tecnico: un caleidoscopio di ruoli

Chiunque abbia esperienza in archeologia sa che entrare in un cantiere comporta rivestire diversi ruoli professionali: si può agire come "semplice" osservatore (l'archeologo in assistenza o sorveglianza che dir si voglia), come registratore di dati (ancora in assistenza, ma con attività di documentazione limitata alle sezioni in avanzamento di trincea), o come operatore scientifico, nel momento in cui emerge qualche ritrovamento significativo e l'archeologo deve entrare fisicamente, sebbene temporaneamente, nello scavo per mettere in luce gli oggetti, i manufatti, le strutture per poterli meglio interpretare e documentare.

E da questo momento l'archeologo coordina le operazioni e si interfaccia direttamente con il funzionario di zona della Soprintendenza competente territorialmente, diventando a tutti gli effetti un direttore lavori.

Se poi il professionista in questione è totalmente investito del suo ruolo dal punto di vista civico, etico e aggiungerei morale, egli si adopera, per quanto possibile e nei limiti delle regole di sicurezza, per rendere accessibile la visita del bene riscoperto alla comunità interessata a conoscerlo.

Infine, una volta concluse le operazioni e terminate tutte le attività di documentazione, studio e restituzione, l'archeologo trasmette apertamente i dati raccolti in modo da condividere con tutta la comunità le nuove scoperte e la nuova narrazione dei luoghi investigati.

Questo è quanto accade abbastanza di frequente ad un professionista incaricato di seguire banalmente gli scavi per la posa di una nuova rete fognaria o per la realizzazione di un interrato che dovrà ospitare dei garage in centro storico. Si delineano delle competenze non banali richieste alla nostra figura professionale.



La legge, però, non può far altro che configurarci e assimilarci ad altre figure professionali coinvolte in progettazione e direzioni lavori, quali ingegneri e architetti, che in sostanza non fanno mai un "lavoro" all'interno degli scavi.

Insomma, la nostra figura è sicuramente diversa e non completamente equiparabile ad altre, ma di fatto noi fungiamo da tramite tra chi realizza l'opera (progettisti, committenza, stazione appaltante) e chi deve esercitare la tutela, ovvero la Soprintendenza territorialmente competente, rispondendo ad entrambe del nostro operato, sia tecnico che scientifico.

L'inserimento in un D.Lgs. quale il 36/2023, tagliato per figure eminentemente tecniche, è stato per la nostra categoria una conquista e un riconoscimento, ma, nonostante ciò, la nostra categoria è talmente giovane e poco conscia del suo peso e valore da non sapere sempre quando e perché rivestiamo il ruolo di DT.

Inoltre, sarebbe opportuno pretendere di attivare la fase di progettazione non solo nel caso di procedure legate alla Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico (VPIA), ma sin dai processi di pianificazione territoriale in modo da orientare correttamente le politiche di sviluppo urbanistico delle comunità e non incorrere in rallentamenti, difficoltà di scelta e problematiche di gestione del cantiere.

Il D.Lgs. 36/2023, inoltre, prevede per il nostro ruolo anche altre attività, tipo quella di collaudo (art. 116. Collaudo e verifica di conformità), ancora poco praticate: nel questionario ANA 2025 sopra citato, ad esempio, i dati preliminari parlano di uno scarso 3%, rispetto ai rispondenti totali.

Altre attività, importanti e adeguate alle nuove esigenze di fare cultura (es. il coinvolgimento della comunità, di cittadini e non, che si interessa ai Beni Culturali, perseguendo i valori della Convenzione di Faro, ad esempio), non vengono invece correttamente perseguite, pur rientrando nelle possibilità di quei processi partecipati già attesi dal suddetto Codice dei Contratti Pubblici.

In conclusione, molta strada si è fatta, e molta ancora ce n'è da fare. Dagli anni '90 del secolo scorso, quando è nata la nostra professione, ad oggi abbiamo ottenuto molti riconoscimenti, sia formali che sostanziali. Ma ora è il momento di chiedere che vengano elaborate norme adeguate alla nostra figura e al nostro operato: è il momento di una legge specifica che guardi all'archeologia e ai suoi operatori in forma globale.

C.P.





Il Direttore Tecnico nell'impresa archeologica.

Direzione tecnica e qualificazione. L'emergere dell'archeologia nelle categorie di lavori e della figura professionale dell'archeologo nella direzione tecnica.

Stefano Coccia – Direttore Tecnico Cooperativa Archeologia

Abstract

L'intervento approfondirà il ruolo del Direttore Tecnico all'interno di un'impresa archeologica, mettendo in luce responsabilità, competenze e funzioni che caratterizzano questa figura. Saranno illustrate le tappe attraverso le quali, anche nella qualificazione dell'impresa, si è giunti al riconoscimento professionale dell'archeologo. Saranno infine evidenziati i principali aspetti organizzativi e gestionali del ruolo, con l'obiettivo di offrire una testimonianza concreta su una delle figure chiave per la qualificazione del settore.

Nell' art. 2 del *Capitolato generale degli appalti delle opere dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici*, approvato con D.M. 28 maggio 1895, per l'ammissione alle gare di appalto era necessario produrre, oltre ai certificati penali e di moralità, un "certificato di idoneità rilasciato dal Prefetto o Sottoprefetto del luogo dove il concorrente ha eseguito **per conto proprio, o diretto per conto altrui**, lavori pubblici o privati analoghi a quelli da appaltarsi, nel quale si assicuri aver egli dato prova di perizia e di sufficiente pratica nell'eseguimento o nella direzione di detti lavori".

La rilevanza della direzione tecnica di lavori analoghi nell'ammissione alle gare di appalto, anche disgiunta dalla esecuzione degli stessi, è attestato quindi fin dai primordi della legislazione nazionale sulla qualificazione per gli appalti pubblici.

Anche con l'art. 67 del Regio Decreto del 23 maggio 1924 n. 827, *Regolamento per l'esecuzione della legge sull'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato*, la possibilità per un'impresa di essere ammessa all'esecuzione di lavori pubblici, veniva condizionata alla previa dimostrazione delle proprie capacità operative a mezzo di apposita certificazione e il contraente era obbligato a produrre un attestato, rilasciato dal prefetto, dal quale risultasse che lo stesso aveva "dato prove di perizia e di sufficiente pratica nell'eseguimento, **o nella direzione** di altri consimili contratti di appalto".

Il concetto di precedente esperienza, anche attraverso la sola direzione delle attività per conto di altri, è un principio ancora oggi in essere nella "dote" che il direttore tecnico può portare nella qualificazione di un'impresa.

Nel 1936 viene istituito presso il Ministero dei lavori pubblici, l'Albo nazionale degli appaltatori, (Regio Decreto legge, 25 giugno 1936, n. 1538). Tutte le amministrazioni dello Stato e degli altri enti pubblici si sarebbero dovuti rivolgere, per gli appalti di importo superiore a 50.000 lire, a imprenditori iscritti nell'albo. Fra le categorie di lavori, al punto C, troviamo i *Lavori di restauri monumentali*.

La figura del Direttore tecnico appare in questo contesto come figura apicale per la quale vengono richiesti, in alcune circostanze, gli stessi requisiti di ordine generale richiesti per i soci, oltre a quelli di ordine tecnico professionale.

Quando si arrivò nel 1962 all'istituzione dell'Albo Nazionale Costruttori, l'Italia è cambiata profondamente, con lo sviluppo del mondo delle imprese e si percepisce l'esigenza della



verifica della consistenza della realtà imprenditoriale, sulla base di attestati di appalti realizzati senza contestazioni, dell'organico in forza all'azienda e delle attrezzature disponibili oltreché del possesso di una direzione tecnica. Il direttore tecnico che assume la responsabilità della buona esecuzione dei lavori, non è necessariamente coincidente con il legale rappresentante.

I lavori di scavo archeologico saranno ricompresi nella categoria G2 fino all'abolizione dell'albo stesso alla fine del secolo scorso mentre il restauro specialistico, nella riforma dell'Albo Nazionale Costruttori correlata alla legge 109, ha visto riconosciuta nel 1998 la categoria specialistica S2¹⁵.

Fino allo scorcio del XX secolo la direzione tecnica resta in capo a figure professionali tipicamente edili –geometri, ingegneri, architetti- mentre è solo con il decreto Bargone (DPR 25 gennaio 2000, n. 34), nel clima del post tangentopoli, che si giunge a una svolta della regolamentazione con l'abolizione dell'Albo Nazionale Costruttori, l'istituzione delle SOA - Società Organismo di Attestazione, di natura privata e sottoposte all'Autorità di vigilanza sugli appalti- dando vita a un nuovo sistema di categorie.

Con un importante riconoscimento delle lavorazioni specialistiche archeologiche, finalmente distinte dalla OG2, si istituisce la OS 25 e si definiscono per la prima volta i requisiti del Direttore Tecnico per le categorie relative ai Beni Culturali. All'art. 26 si precisa infatti che *“Per i lavori che hanno a oggetto beni immobili soggetti alle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali e per gli scavi archeologici, la direzione tecnica è affidata a soggetto in possesso di laurea in Conservazione di Beni Culturali o in Architettura e, per la qualificazione in classifiche inferiori alla IV, anche a soggetto dotato di esperienza professionale acquisita nei suddetti lavori quale direttore di cantiere per un periodo non inferiore a cinque anni da comprovare con idonei certificati di esecuzione dei lavori attestanti tale condizione, rilasciati dall'autorità preposta alla tutela”*.

In questi anni la pratica dell'archeologia preventiva costituisce ormai una prassi consolidata, benché sarà solo dal 2004 che la normativa verrà incardinata nel Codice dei Beni Culturali e successivamente negli articoli 94 e 95 del Codice dei Contratti (d.lgs. 163 del 2006), creando i presupposti per una sempre più sistematica partecipazione di professionisti e archeologi alle attività di progettazione e realizzazione delle attività sul campo.

Con il DPR 207 del 5 ottobre 2010, Regolamento del Codice dei Contratti, art 248 comma 5, il direttore tecnico per la categoria OS25 è finalmente un archeologo, in possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o dottorato di ricerca in archeologia, analogamente a quanto previsto nell'art 95 del Codice dei Contratti, per l'elaborazione degli studi e delle indagini preliminari per la valutazione archeologica dei progetti di opere pubbliche. Come già ricordato nel corso di questo incontro, il Correttivo al Codice degli Appalti D.lgs.... 31 dicembre 2024, n. 209, che modifica l'allegato II 18 del Codice, riafferma oggi questo requisito per la direzione tecnica dell'OS 25.

¹⁵ DM 15 maggio 1998, n. 304 - Regolamento concernente la nuova tabella delle categorie di iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori (in *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 24 agosto 1998).



È questa del 2010 un'importante tappa nel percorso del riconoscimento professionale degli archeologi nel quale l'archeologia preventiva ha rappresentato un importante catalizzatore, culminato nella modifica del codice dei Beni Culturali, Legge 22 luglio 2014, n. 110, in materia di professionisti dei Beni Culturali e istituzione di elenchi nazionali, quest'ultima attuata solo nel 2019, sebbene essa riguardi anche archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi, antropologi fisici, esperti di diagnostica e di scienze e tecnologia applicate ai Beni Culturali e storici dell'arte.

Credo sia giusto ricordare come a questo riconoscimento professionale abbiano contribuito le associazioni di categoria e, nell'ambito dell'Associazione Nazionale delle Cooperative di Produzione e Lavoro, il nostro Fabio Faggella, prematuramente scomparso. La normativa ha avuto un effetto sullo sviluppo delle possibilità di lavoro nel settore dell'archeologia per i professionisti e per le società specialistiche, gestite da archeologi, non più in posizione secondaria all'interno di imprese edili. L'obbligatorietà del rapporto contrattuale fra direttore tecnico e impresa ha rafforzato inoltre la posizione dell'archeologo in un rapporto che troppo spesso lo vedeva schiacciato dall'impresa edile. Al termine di questa breve disamina sulle tappe della figura del direttore tecnico e sull'evoluzione dei sistemi di qualificazione, con il progressivo emergere nelle categorie e nella direzione tecnica dell'archeologia e degli archeologi, vorrei mettere in rilievo come nell'Unione Europea i sistemi di qualificazione siano riconducibili a due filoni¹⁶:

A) qualificazione preventiva obbligatoria degli operatori economici mediante:

1. l'attestato SOA;

2. il certificato rilasciato da un albo a gestione pubblica;

B) qualificazione delle imprese gara per gara.

La qualificazione preventiva a carattere obbligatorio è presente oltre che in Italia, a Cipro, in Grecia, in Spagna, in Portogallo, Belgio e Lussemburgo. In Germania, Romania e Polonia sono previsti sistemi di pre-qualificazione obbligatoria solo per alcuni settori. Ma nella gran parte dei paesi, compreso un paese centralista come la Francia, e per il 70% del mercato europeo, la qualificazione è gestita caso per caso dalle singole stazioni appaltanti, richiedendo dossier di qualificazione all'impresa offerente. In questi casi l'amministrazione esamina il dossier presentato dall'impresa ai fini della qualificazione e decide se ammetterla o escluderla dalla gara, dando autonomia decisionale alle stazioni appaltanti cui è affidato il compito di selezionare gli operatori e attribuendo quindi una grande importanza alla specificità del progetto messo in gara.

Analogamente le gare internazionali di progettazione o lavori prevedono una qualificazione gara per gara, sulla base di certificati di lavori analoghi svolti e della disponibilità di uno staff tecnico di specialisti (*key expert*) quali architetti, archeologi, geologi, ingegneri strutturisti, restauratori ecc. con un numero minimo di anni di esperienza, definiti volta per volta per la specifica gara.

Sebbene la figura del direttore tecnico dell'impresa trovi riscontro universalmente, è evidente come in questa seconda modalità la qualificazione sia principalmente legata alle

¹⁶ Vedi in proposito la Tesi di Dottorato di Irene Cocchi, Università Luiss, Dipartimento di Giurisprudenza, anno accademico 2023-2024 *"Il sistema di qualificazione degli operatori economici negli appalti pubblici di lavori: possibili scenari futuri"*.



figure professionali dei *key expert* indicati dall'impresa per l'esecuzione della progettazione o dei lavori e per i quali la stazione appaltante richiede l'impiego esclusivo e costante per tutto il corso dei lavori.

Direzione tecnica e direzione tecnica di cantiere, competenze e responsabilità in una impresa archeologica.

Nella legislazione i riferimenti alla direzione tecnica sono prevalentemente legati al tema della qualificazione dell'impresa, ai requisiti del soggetto che la assume e all'unicità di incarico.

La definizione delle competenze del D.T. è invece allo stesso tempo molto ampia e scarsamente definita. Il Codice degli Appalti 2023, d.lgs. n. 36 del 31 marzo 2023, Allegato II 12, definisce all'art 25 la direzione tecnica come *"l'organo cui competono gli adempimenti di carattere tecnico-organizzativo necessari per la realizzazione dei lavori. La direzione tecnica può essere assunta da un singolo soggetto, eventualmente coincidente con il legale rappresentante dell'operatore economico, o da più soggetti"*.

Il direttore tecnico, con il legale rappresentante e la governance aziendale nel suo insieme, garantisce l'organizzazione dei lavori e la loro qualità, assumendone le responsabilità in relazione ai suoi requisiti di formazione e di esperienza, acquisiti nella direzione di lavori analoghi e ha un ruolo di rappresentanza dell'impresa nel rapporto con la stazione appaltante. Va anche osservato che il D.T. deve possedere come il legale rappresentante i requisiti di ordine morale di cui all'art. 80, d.lgs. 50/2016.

Nell'indeterminatezza sopra richiamata e in particolar modo nelle aziende di media e grande dimensione, le deleghe e le funzioni specifiche in capo al D.T. molto dipendono dall'organizzazione interna, specie in relazione alla necessità di garantire figure apicali di direzione tecnica per ogni cantiere. La stazione appaltante richiede infatti un referente tecnico dell'impresa con un profilo professionale adeguato al singolo lavoro, abilitato a prendere decisioni e presente con continuità sul cantiere, mentre la normativa sulla sicurezza individua nel direttore di cantiere colui che approva i piani di sicurezza e che, insieme ai preposti, si assume la responsabilità di questi delicati aspetti della gestione del cantiere. Il D.T.C. si interfaccia inoltre con le altre figure presenti in cantiere, quali il Direttore dei lavori e il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione.

È evidente che in una piccola impresa il D.T. può assumere la direzione tecnica di cantiere di tutte le unità operative dell'azienda ma che, in una impresa impegnata contemporaneamente su molti cantieri, ciò risulti impossibile.

Nella Circolare della Direzione Generale del 20.01.2016 che disciplinava fra l'altro la seconda fase delle indagini di archeologia preventiva con l'esecuzione degli scavi (paragrafo 11.2), veniva precisato che al direttore tecnico devono essere affidate dal funzionario archeologo le direttive scientifiche per l'esecuzione dello scavo archeologico e le relative modalità operative nonché la gestione della documentazione scientifica, contemplando tuttavia la possibilità di delegare queste funzioni a un coordinatore con specifica esperienza e capacità professionali coerenti con l'intervento, senza l'obbligo del possesso del diploma di specializzazione o dottorato in archeologia. Anche sul piano del



coordinamento tecnico scientifico del cantiere di scavo, la possibilità della delega a un'ulteriore figura professionale competente da parte del D.T. è quindi ammessa anche nelle linee guida del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

Quali sono quindi gli ambiti di intervento in capo al direttore tecnico in archeologia in una azienda strutturata nella quale sono affidati ai direttori tecnici di cantiere l'organizzazione dei lavori, i rapporti con la direzione lavori e scientifica e molte tematiche della sicurezza? Rientrano, a mio avviso, tra i temi specifici che il D.T. per l'archeologia affronta — anche con il contributo dei colleghi dell'azienda — una serie di questioni di carattere generale che fungono da linee guida per l'operato aziendale nella progettazione e nella gestione dei lavori archeologici. Tra queste, a titolo esemplificativo:

1. **Contribuire alla preparazione delle gare di archeologia**, in particolare nella redazione dei migliorativi e nella definizione degli organigrammi di cantiere, costruiti sulla base delle caratteristiche formative, dell'esperienza e della specializzazione del personale, in relazione alle specificità di ciascun progetto.
2. **Promuovere e coordinare l'aggiornamento dei sistemi di documentazione e di gestione dei dati.**

L'archeologia applicata alle infrastrutture e alle opere pubbliche — non solo nell'ambito dell'archeologia preventiva — produce una quantità di informazioni estremamente complessa, con elementi di diversa natura da correlare, la cui gestione può risultare critica nelle fasi conclusive di consegna. In questo ambito rientrano diversi aspetti, tra cui:

- l'aggiornamento dei sistemi di acquisizione dei rilievi e della documentazione fotografica, con la definizione di standard di precisione e qualità delle immagini;
 - l'archiviazione sicura dei dati su server o spazi cloud condivisi;
 - l'utilizzo di sistemi informativi e GIS per la gestione dei database in contesti complessi.
3. **Contribuire all'aggiornamento delle procedure e delle istruzioni operative del Sistema Qualità Aziendale**, al fine di standardizzare le attività di scavo archeologico, di documentazione, di gestione dei reperti e di riversamento della documentazione finale nelle piattaforme istituzionali, come il Geoportale Nazionale di Archeologia e altri sistemi informativi locali.
 4. **Promuovere all'interno dell'azienda l'aggiornamento normativo** relativo all'archeologia preventiva e alla gestione della documentazione.
 5. **Collaborare con i responsabili della sicurezza** per individuare soluzioni sempre più efficienti e avanzate volte a garantire l'esecuzione dello scavo archeologico in condizioni di massima sicurezza.

Abbiamo dunque visto come la figura del Direttore Tecnico archeologo emerga nel quadro del riconoscimento della specificità dei lavori archeologici (categoria OS 25) e della figura professionale dell'archeologo.



Il suo ruolo, strettamente connesso al funzionamento dell'impresa, si articola nell'ambito dell'organizzazione dell'azienda anche in relazione alle deleghe specifiche affidate ai direttori tecnici di cantiere, garantendo coerenza e qualità nell'esecuzione delle attività. La responsabilità del Direttore Tecnico in un'azienda strutturata si colloca quindi su un piano più generale di indirizzo e coordinamento, orientato alla definizione delle strategie operative, all'assicurazione della qualità tecnico-scientifica degli interventi e al mantenimento di elevati standard professionali all'interno dell'impresa.

|





Direzione Lavori e scavo archeologico, il coordinamento in cantieri complessi.
Raffaele Acampa[1] - Technital s.r.l.

Abstract

L'intervento presenterà l'esperienza del Direttore dei Lavori e del suo Ufficio in un cantiere civile complesso che include anche un'attività di scavo archeologico. Saranno illustrati l'inquadramento normativo della figura del Direttore Lavori e del suo Ufficio in cui può essere presente fra i direttori operativi la figura delegata all' archeologia e le dinamiche afferenti alla gestione con l'impresa appaltatrice e le maestranze specifiche.

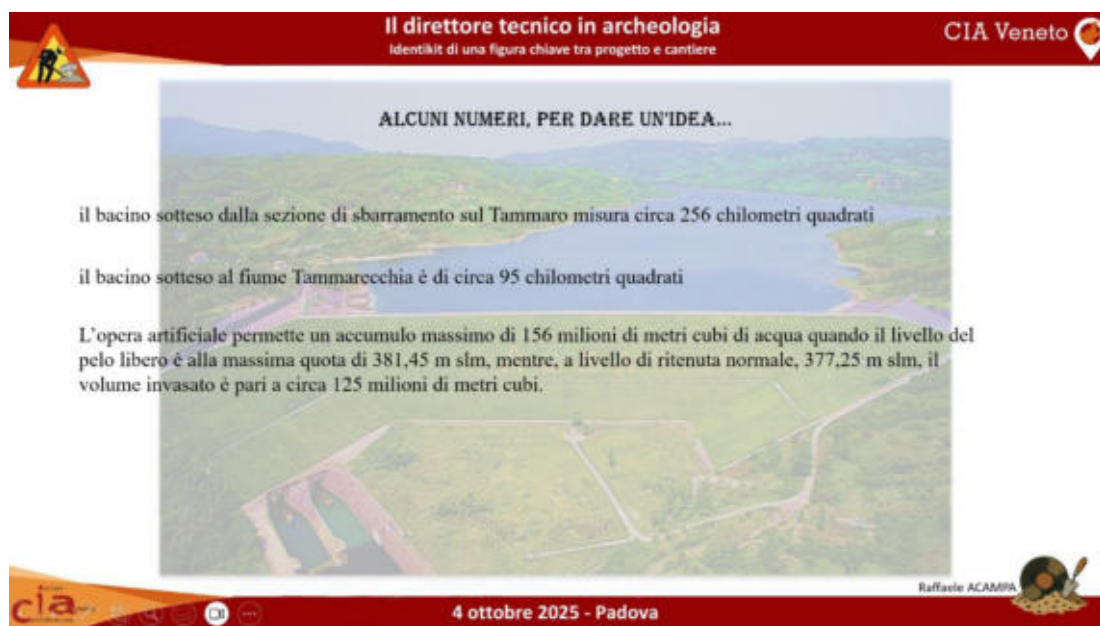
Il sottoscritto ingegnere Raffaele ACAMPA ricopre il ruolo di Direttore dei Lavori per conto della Technital S.p.A., una società di ingegneria con sede in Verona che in oltre 50 anni di attività, annovera fra le sue realizzazioni più di 3000 progetti fra i quali il MOSE di Venezia, il rifacimento del Porto di Napoli, l'autostrada Messina-Palermo ed il Al Faw Grand Port in Iraq. Nel ringraziare la CIA Veneto per l'invito ad esporre quanto di seguito descritto, intende riportare la propria esperienza maturata durante i lavori per la realizzazione di un sistema di distribuzione delle acque ad uso potabile, irriguo e volto alla produzione di energia idroelettrica che sta sorgendo nel territorio della provincia di Benevento nonché raccontare l'interazione che l'Ufficio di Direzione Lavori, che ha il piacere e l'onore di rappresentare, ha avuto con gli archeologi che hanno sorvegliato i vari fronti di scavo oggetto di interesse da parte della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio della provincia di Benevento e Caserta.

L'impianto ad uso plurimo di distribuzione che si sta eseguendo ad un costo complessivo contrattuale di circa 800.000.000 di euro nella sua totalità, si colloca nell'Alto Sannio, specificatamente sulle aree ricomprese nella provincia di Benevento ed in minima parte, a nord-ovest, nella provincia di Caserta, al confine con la Regione Molise.



La fonte di approvvigionamento idrico di tutto il sistema è l'invaso artificiale di Campolattaro che è sotteso ai bacini idrografici del fiume Tammaro e Tammaracchia ricompresi nell'ambito territoriale della Regione Campania, che ne è la committente. Con questo intervento la Regione Campania ha inteso completare il sistema di distribuzione che vede la sua nascita nel 2006 con l'avvio delle operazioni di riempimento dell'invaso la cui realizzazione è iniziata negli anni '80 e si è conclusa alla fine degli anni '90 con il collaudo della diga.

Al fine di costituire un'idea dimensionale dell'entità delle opere in argomento, si richiama l'attenzione sul volume di acqua a disposizione dell'impianto dettato dall'alimentazione dei due bacini idrografici sottesi all'invaso di Campolattaro caratterizzato da una superficie di oltre 7 chilometri quadrati:



- il bacino sotteso dalla sezione di sbarramento su Tammaro misura circa 256 chilometri quadrati;
- il bacino sotteso dalla sezione di sbarramento sul fiume Tammaracchia è di circa 95 chilometri quadrati;

l'adduzione all'invaso permette un accumulo massimo di 156 milioni di metri cubi di acqua quando il livello è alla massima quota di 381,45 m s.l.m., mentre, a livello di ritenuta normale, 377,25 m s.l.m., il volume invasato è pari a circa 125 milioni di metri cubi.

L'opera, che una volta conclusa sarà in grado di fornire acqua potabile ad oltre 500.000 cittadini e di irrigare circa 15.000 ettari di terreni agricoli affrancando la Campania dalla sempre più critica importazione idrica dal Molise durante la stagione estiva, può essere riassunta nei seguenti settori:





Il direttore tecnico in archeologia
Identikit di una figura chiave tra progetto e cantiere

CIA Veneto


Il progetto per la realizzazione dell'impianto di distribuzione ad uso plurimo del volume d'acqua a disposizione può essere riassunto nei seguenti settori:



- galleria di derivazione: unisce l'opera di presa esistente agli impianti di potabilizzazione
- impianto di potabilizzazione
- rete di acquedotti per usi potabili
- rete di acquedotti per usi irrigui
- impianto idroelettrico del Grassano



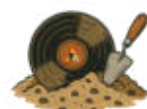


4 ottobre 2025 - Padova

Raffaello ACAMPA


1. una galleria di derivazione delle acque quale unione delle opere di presa a valle della diga esistente agli impianti la cui realizzazione è oggetto dei lavori in parola presso il comune di Ponte (provincia di Benevento) caratterizzata da uno sviluppo lineare complessivo di circa 8 chilometri, capace di convogliare, a regime, circa 6.500 litri di acqua al secondo;
2. un impianto di potabilizzazione di Ponte;
3. una rete degli acquedotti per usi potabili;
4. una linea di acquedotto per usi irrigui;
5. un impianto idroelettrico per la produzione di energia che sarà realizzato nel comune di San Salvatore Telesino, nei pressi del parco naturale del Grasso da cui ne prende il nome.

I settori produttivi poc'anzi elencati sono distribuiti su di un'"autostrada impiantistica" caratterizzata da una estensione territoriale di circa 50 chilometri, con origine, come già rappresentato, dalle opere di presa dell'invaso artificiale sito nel Comune di Campolattaro (BN) continuando con una diramazione sul territorio prevalentemente beneventano, arrivando a servire il Comune di Gioia Sannita appartenente al vicino Comune di Caserta.



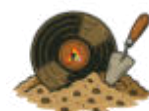
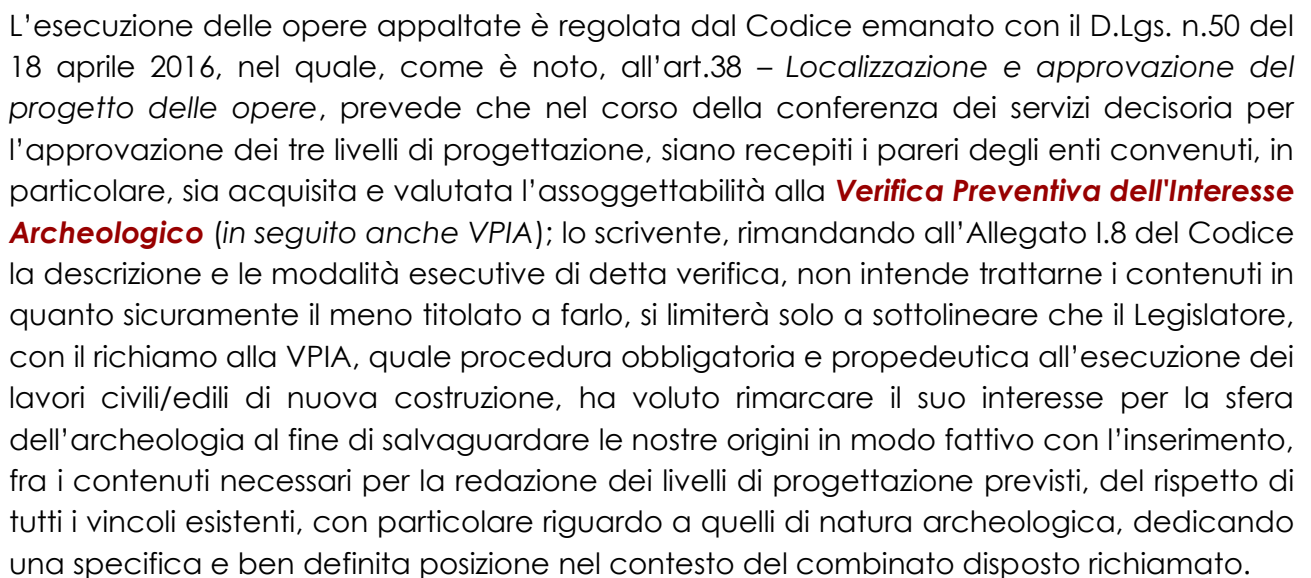


Il percorso è stato suddiviso in tre lotti funzionali, ognuno dei quali oggetto di una gara affidata con la modalità dell'appalto integrato, in cui i concorrenti operatori economici dovevano sviluppare il progetto esecutivo sulla scorta di un PFTE e di un progetto definitivo fornito dalla Stazione Appaltante.

Parallelamente la Regione Campania ha indetto una gara per l'affidamento della Direzione Lavori e del Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione delle opere impiantistiche: il RTI di cui la società a cui appartiene lo scrivente ne è la capogruppo, ha ottenuto l'affido di tutti e tre i lotti e per ognuno di essi ha schierato un Ufficio di Direzione Lavori ed uno della Sicurezza in corso d'opera.

Il lotto di competenza del sottoscritto è il lotto 3, che prevede la posa in opera di condotte idriche potabili ed irrigue oltre che la realizzazione della centrale idroelettrica del Grassano. Di seguito si riporta lo sviluppo lineare del lotto 3:





Il direttore tecnico in archeologia
Identikit di una figura chiave tra progetto e cantiere

CIA Veneto

**Nuovo
Codice appalti
2016**

Decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50

AGGIORNATO ALLE RETTIFICHE
pubblicate in GU n. 184 del 15-7-2016

ARTICOLO 36

Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico

VPIA

↓

Procedura obbligatoria propedeutica ai lavori civili/edili, che hanno per oggetto la costruzione di nuove opere, per assicurare la tutela dei beni archeologici durante la realizzazione di opere pubbliche

– Localizzazione e approvazione del progetto delle opere, al comma 8, prevede che nel corso della conferenza dei servizi decisoria per accertare ed approvare la conformità del PFTE, fra gli altri pareri, sia acquisita e valutata l'assoggettabilità alla...

4 ottobre 2025 - Padova

Raffaello ACAMPA

Successivamente, a monte della divulgazione del nuovo Codice a mezzo del D.Lgs. 36 del 31 marzo 2023, è stato emanato il Correttivo al Codice (D.Lgs. 209/2024), in vigore dal primo gennaio 2025 e vigente per tutti gli appalti.

Il direttore tecnico in archeologia
Identikit di una figura chiave tra progetto e cantiere

CIA Veneto

NOVITÀ INTRODOTTE

Correttivo al Codice degli Appalti (D.Lgs. 209/2024)

in vigore dal 1 gennaio 2025

Il Legislatore ha voluto sancire, in modo inequivocabile, la tutela delle radici culturali riconoscendo...

- la figura professionale dell'archeologo rafforzando la necessità della presenza di figure qualificate
- la *Tipologia Omogenea di Lavorazione (TOL)* per scavi archeologici

introducendo una categoria specifica per gli scavi archeologici, che fornisce parametri dettagliati per i costi di lavori, materiali e attrezzature

4 ottobre 2025 - Padova

Raffaello ACAMPA

Fra le varie correzioni apportate agli articoli del Codice, il Legislatore ha introdotto due importanti innovazioni:

1. il **riconoscimento professionale dell'archeologo** sostituendo la parola "soggetto" con "archeologo", rafforzando e puntualizzando, di fatto, la necessità della presenza di



figure qualificate titolate alla verifica dell'interesse archeologico, al progetto degli scavi, inserendo quindi tutte le modalità operative e logistiche per la loro esecuzione preventivamente ai lavori e, soprattutto, alla redazione specifica e circostanziata di articoli da inscrivere nei Capitolati Speciali di Appalto in modo da integrare la sorveglianza dei suoli nei cronoprogrammi operativi posti a base di gara ed oggetto, per questo, di analisi e proposte migliorative da parte degli Operatori Economici concorrenti all'aggiudicazione dei lavori.

Nella fase di esecuzione dei lavori, la figura dell'archeologo entra a far parte, univocamente incardinato, nell'Ufficio di Direzione Lavori come Direttore Operativo con delega del Direttore Lavori per le competenze specifiche o come Responsabile Tecnico di cantiere per l'esecutore, ricoprendo in ambo le parti un ruolo apicale nel corso delle attività produttive;

2. la creazione della **Tipologia Omogenea di Lavorazione (TOL 3)** per scavi archeologici, quale categoria specifica per le attività di scavo che fornisce parametri dettagliati per i costi dei lavori, materiali e attrezzature, migliorando la trasparenza economica e semplificando il computo in fase progettuale con la nascita di appositi tariffari regionali in cui trovare idonee e puntuali analisi costi.

In precedenza, infatti, la contabilizzazione degli scavi archeologici era oggetto di una vera e propria "ricostruzione" ad opera del computista tramite l'analisi di nuovi prezzi che avevano come origine prezzi unitari presi in prestito da lavorazioni affini, ma mai perfettamente calzanti all'attività di verifica, sorveglianza e recupero del patrimonio archeologico.

Con la TOL, nel corso dell'esecuzione dei lavori, la nascita di una eventuale variante eviterà al Direttore dei Lavori di immolare all'altare delle imprese il contabile del proprio Ufficio come agnello sacrificale, limitando il margine di modifica del costo d'opera a vantaggio della Committente.

Con l'accenno al D.Lgs. 209/2024 termina il breve cappello legislativo, doveroso ad avviso dello scrivente per inquadrare sia l'apporto produttivo dell'Ufficio di Direzione Lavori nell'ambito di un appalto oggetto di interesse archeologico da parte delle Soprintendenze sia l'interazione che il Direttore dei Lavori ha con il professionista archeologo.

Orbene, nella conferenza di servizi decisoria per l'approvazione del progetto di fattibilità tecnica economica (anche PFTE), la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio (SABAP), considerate le risultanze delle indagini preventive eseguite, ha imposto le proprie prescrizioni operative che la SABAP di Caserta e Benevento, nella successiva fase di approvazione del progetto esecutivo ha inteso richiamare ed integrare, lasciando l'onere alla Stazione Appaltante, nello specifico la Regione Campania, di farle eseguire all'appaltatrice per tramite del Direttore dei Lavori.





L'Appalto per la realizzazione dell'impianto idrico ad uso plurimo in parola è stato regolamentato da una gara in cui non vi era indicata, fra i requisiti minimi di partecipazione, la necessità da parte degli operatori economici di possedere la qualifica OS 25, pertanto, il servizio di ingegneria volto alla sorveglianza archeologica dei vari fronti di scavo costituenti i lavori da eseguire è stato subappaltato ad una società specifica del settore indicata dall'appaltatrice.

In generale, ai sensi dell'art.105 del D.Lgs. 50/2016, l'istanza di subappalto deve essere prodotta dall'impresa appaltatrice e trasmessa, a mezzo posta certificata, alla Stazione Appaltante nella persona del Responsabile Unico del Procedimento (*in seguito RUP*) e, per copia conoscenza, al Direttore dei Lavori (*in seguito anche DL*) ed al Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (*in seguito CSE*); il DL ed il CSE, su richiesta della Committenza, ognuno per la propria competenza, rilascia il proprio parere al RUP a valle di una propria istruttoria documentale anche sulla scorta di una eventuale richiesta integrativa all'appaltatore della documentazione trasmessa.

In particolare, il DL, oltre a controllare che la società candidata al subappalto sia dotata di SOA adeguata alle attività che intende affidare, in questo caso la OS 25, è chiamato ad esaminare la documentazione afferente all'istanza di subappalto, non ultimo il contratto di affido delle prestazioni specifiche, verificando che il compenso indicato sia superiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate, ovvero superiore ai 100.000 euro e che l'incidenza del costo della manodopera sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare.

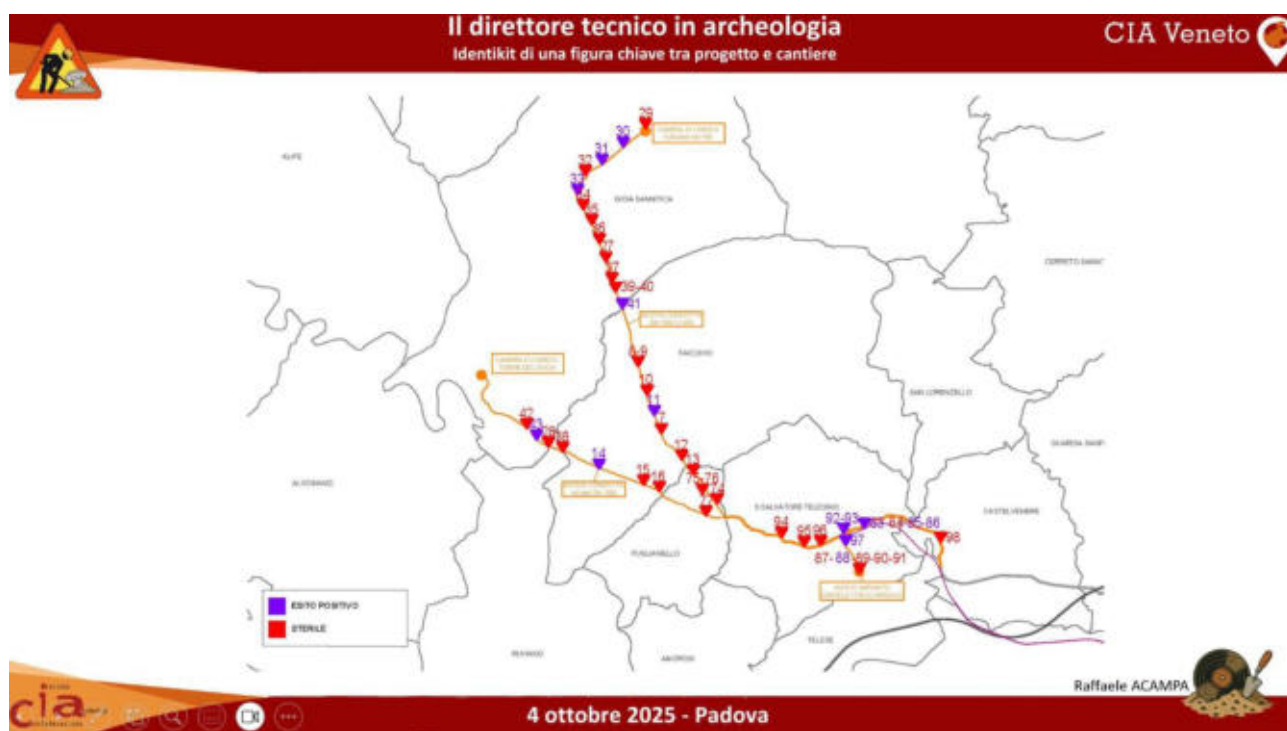
Dal canto suo il CSE istruisce un'istruttoria mirata agli oneri della sicurezza afferenti all'attività oggetto di contratto verificando che essi non siano stati oggetto di ribasso, in alcun modo e forma, da parte dell'appaltatore ed analizza la congruità dei Piani di Sicurezza Operativi della società subappaltatrice con il Piano di Sicurezza e Coordinamento posto a base di appalto.



Le risultanze delle istruttorie vengono rilasciate dal DL e dal CSE alla Committenza che li riceverà rigorosamente in forma scritta; qualora l'esito fosse positivo, il RUP rilascerà il proprio nulla osta al subappalto aggiornando la Notifica Preliminare agli enti proposti al controllo sui lavori.

In questo appalto, data la natura e, soprattutto, l'esecutività delle opere, l'appaltatore ha dovuto trasmettere l'istanza di subappalto anche alla SABAP di Caserta e Benevento con allegati i curricula dei tecnici archeologi in modo da ricevere il gradimento da parte della Soprintendenza locale al fine di garantire il perfetto svolgimento della sorveglianza, recupero e repertorio degli eventuali rinvenimenti sulle aree oggetto di interesse archeologico; solo a valle della ricezione formale del nulla osta di quest'ultima, il RUP ha potuto decretare l'approvazione del subappalto e permettere alla Direzione Lavori di verificare l'ottemperanza delle prescrizioni archeologiche imposte in sede di approvazione del progetto esecutivo per tramite della subappaltatrice ed interagire con essa nella persona dell'archeologo responsabile di cantiere designato dall'impresa e indicato da essa all'Ufficio del DL.

Sotto il profilo operativo, bisogna considerare che la Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), in ossequio all'art. 23 c. 6 del D. Lgs. 50/2016 per l'approvazione del progetto PFTE ha fatto condurre delle indagini di archeologia preventiva:



la campagna è stata caratterizzata da 98 saggi e da una serie di carotaggi geo-archeologici eseguiti in osservanza alle disposizioni contenute nel D.P.C.M., 14.02.2022 "Linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 25, comma 13, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50" nelle aree dei vari comuni interessati dalla posa in opera degli impianti e condotte previste sul lotto 3; è possibile notare, nello schema su riportato, che molti di quei saggi, fortunatamente, sono risultati



sterili ai fini dell'interesse archeologico, alcuni, di contro, restituendo esito positivo, sono stati oggetto di ulteriori approfondimenti in ambito dell'approvazione del progetto esecutivo redatto dalle imprese affidatarie.

La Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le province di Caserta e Benevento in fase di approvazione del progetto esecutivo, ha rilasciato il proprio parere favorevole alla realizzazione delle opere ricadenti in aree prive di rilevanza archeologica, mentre per quelle "anomale", ha prescritto che le attività di scavo fossero eseguite, su ogni fronte operativo, sotto la sorveglianza continuativa di professionisti archeologi dotati dei necessari requisiti di specializzazione di cui all'allegato 2 del D.M. n.244/2019.

In particolare, nel Comune di San Salvatore Telesino, la Soprintendenza ha disposto il preventivo ampliamento degli scavi al fine di accertare la reale estensione del deposito archeologico, imponendo:

- l'utilizzo di mezzi meccanici di idonee dimensioni dotate di benne lisce;
- la pulizia manuale delle pareti finalizzata a mettere in evidenza, per quanto possibile, l'esatta conformazione del profilo e fondo trincea.



Acquisiti tutti i pareri e le prescrizioni che gli enti invitati alla conferenza di servizi hanno rilasciato come condizione per l'approvazione del progetto esecutivo, a valle delle necessarie attività di esproprio delle aree dai coltivatori e ditte insistenti sulle aree interessate dalla realizzazione dell'impianto idrico, la Direzione Lavori su disposizione del Responsabile Unico del Procedimento, ha consegnato le aree operative di cantiere e, contestualmente, disposto l'inizio delle attività produttive previste in appalto in data 28 febbraio 2025.

Attualmente le lavorazioni stanno interessando gli scavi e la successiva posa delle condotte di distribuzione irrigue e potabili fra Castelvenere e Puglianello, due comuni beneventani,



senza particolari problemi sotto il punto di vista archeologico, confermando l'esito dei sondaggi come sterili su quest'area.

Di contro, nel Comune di San Salvatore Telesino, nell'ambito delle attività volte alla realizzazione della Centrale idroelettrica del Grassano, di cui si riporta una ricostruzione grafica di seguito, a beneficio del lettore



nella sua area di sedime configurabile come un rettangolo di circa 20 metri x 35 metri e su quella attigua ove insisteranno le condotte di adduzione, un secondo rettangolo ad ovest rispetto all'ubicazione della centrale di circa 12 metri x 15 metri, sono stati rinvenuti numerosi contesti funerari a formare una necropoli risalente ad epoca sannita relativa all'antica Telesina (tra il VI sec. a.c. e I sec. d.c.).

+



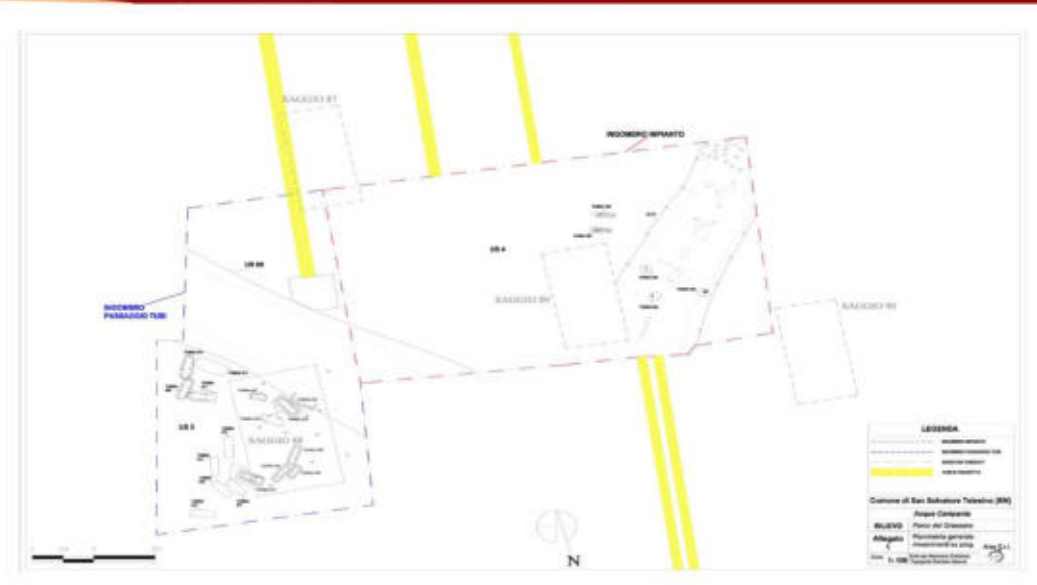


Il direttore tecnico in archeologia

Identikit di una figura chiave tra progetto e cantiere

CIA Veneto





LEGENDA

- INCONTRO
- INCONTRO
- INCONTRO
- INCONTRO

Comune di San Salvatore Telesino (BN)

Aspettativa

NUOVO

Attrezzatura

Scale

Aspettativa

Aspettativa

Aspettativa

Aspettativa

4 ottobre 2025 - Padova

Raffaele ACAMPA



Sulla superficie della centrale oggetto di constatazione insistono tre dei 98 saggi fatti eseguire dalla Soprintendenza speciale di cui uno solo, il n.88, ha restituito una prima porzione di canale risalente all'epoca romana e ben 15 impianti funerari con corredi funerari[3] costituiti pressoché da anfore ed olle.





A seguire, ad est del sito, sono stati rinvenuti una serie di fori, vuoti, presumibilmente rappresentano impronte di pali in legno fondali a sostegno di un ponte atto all'attraversamento del canale.



Ad ogni rinvenimento la Direzione Lavori, in primis con i suoi Ispettori di Cantiere, ha dovuto constatare e relazionare le attività eseguite, senza intralciare l'operato degli archeologi e dei tecnici della società impegnata negli scavi a mano; ha documentato con idonei verbali di sopralluogo e constatazione tutte le varie fasi di scavo in parallelo alla



subappaltatrice che redigeva i propri rapporti consegnandoli alla Soprintendenza, mentre la DL aggiornava la Committenza nella persona del RUP al fine di avere contezza sui tempi nel rispetto del cronoprogramma dei lavori.

In sintesi, il compito svolto dalla Direzione Lavori è stato quello di:

- **supervisionare** e garantire che gli scavi e le altre attività siano stati eseguiti secondo le prescrizioni della Sovrintendenza e nel rispetto del progetto approvato, in coordinazione con l'archeologo che ha patrocinato e supportato le attività operative in situ, in ossequio delle normative vigenti, in particolare quelle relative ai beni culturali;
- **coordinare e controllare** il gruppo di lavoro, incluso quello archeologico, restauratori e gli operai specializzati; constatando con il suo Ufficio l'attività di scavo ed eventualmente aiutando la catalogazione dei reperti, assicurando che il lavoro proceda nel rispetto del cronoprogramma stabilito;
- **gestire la contabilità** del cantiere, inclusa la verifica dell'accettazione dei materiali (quando pertinente), la misurazione e la registrazione dei lavori eseguiti indicato nei libretti delle misure e la gestione dei costi;
- **interagire** con le Soprintendenze competenti e con altri enti di tutela per garantire che ogni operazione sia conforme alle direttive e per segnalare alla Committenza eventuali scoperte che richiedessero una valutazione specifica.

Nello specifico, la Soprintendenza ha notificato alla Direzione Lavori, il 14 agosto 2025, il rinvenimento di alcuni impianti funerari convocandola per un sopralluogo in situ organizzando per il 19 agosto. In quella sede è stato redatto giusto verbale di constatazione con la prescrizione di ampliare lo scavo di alcuni metri verso ovest per definire l'area del rinvenimento ed investendo il Direttore dei Lavori del ruolo di custode fiduciario dei reperti in attesa della loro catalogazione ed allontanamento dal cantiere.

I reperti sono quindi stati spostati dagli addetti ai lavori in un ufficio in consegna alla Direzione Lavori nel vicino campo base che, previa sigillatura della finestra, è stato chiuso e le chiavi consegnate al Direttore;

- **documentare e relazionare la Committente** provvedendo alla redazione di tutta la documentazione necessaria, come il giornale dei lavori, le schede di scavo e i rapporti periodici, che sono fondamentali per la tracciabilità e la documentazione scientifica dell'intervento;
- **garantire la Sicurezza** sul cantiere, vigilando sul rispetto delle norme, fra le quali il Testo Unico di attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro emanato con D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. e dei protocolli per la prevenzione degli infortuni, con particolare riferimento delle attività eseguite in ambienti di scavo.

Relativamente a quest'ultimo punto, si riporta che il sito in argomento, oltre alle attività di scavo archeologico, è stato caratterizzato da una seconda prescrizione imposta dal Genio Militare che prevedeva la Verifica del Rischio Bellico (VRB) e la conseguente Bonifica



Ordigni Esplosivi (BOE) profonda, quali attività propedeutiche alle lavorazioni di realizzazione della centrale.

Dopo varie consultazioni ed incontri fra il DL, il RUP, il CSE, la Soprintendenza locale ed il Genio Militare, si è convenuto di operare con scavo dinamico: in accordo con gli enti, si è proceduto ad una battuta sul piano di campagna con i metal detector e rilevatori sonar, quindi rilasciato il nulla osta da parte della società accreditata alla bonifica bellica all'ingresso degli archeologi e maestranze a supporto, la VRB è proseguita per strati successivi, secondo le indicazioni di scavo della Soprintendenza e per ognuno di essi, verificata l'assenza di rischio bellico, si procedeva con l'approfondimento sotto la sorveglianza degli archeologi.

Pertanto, non era raro per gli Ispettori di Cantiere impegnati nella sorveglianza delle attività, constatare la presenza contemporanea in campo degli addetti agli scavi archeologici supportati dalle maestranze dell'appaltatrice con i mezzi escavatori e dei tecnici specializzati nella BOE.

Il Coordinatore ed il DL hanno dovuto gestire quindi le interferenze operative garantendo la gestione delle attività, il loro corretto svolgimento e sorvegliando sulla [4]sequenza operativa e la sicurezza delle persone.

Si può notare nella figura seguente, considerato che lo scavo è stato eseguito in un periodo a cavallo fra la metà di maggio e la fine di agosto, dato il caldo che ha caratterizzato le fasi operative, la presenza di un gazebo leggero, per riparo delle maestranze impegnate nelle fasi di scavo a mano le quali sono state equipaggiate di una riserva di acqua rigorosamente conservata in apposite borse frigo.



La Direzione Lavori ha inoltre ordinato l'installazione di due containers adibiti ad uso uffici per le attività a tavolino dei tecnici BOE e dell'archeologo, di uno attiguo adibito a mensa per le maestranze tutte, oltre che, naturalmente, l'installazione di bagni chimici.

Lo scorso 9 settembre 2025, le attività di ricognizione, controllo e ricerca si sono concluse con il sopralluogo del funzionario della Soprintendenza locale.



In questa sede è stato constatato che le aree oggetto di indagine avevano raggiunto una quota di circa 1,20 metri dal piano di campagna e che le tombe erano state protette con teli in tessuto non tessuto per l'ispezione conclusiva.



Al termine del sopralluogo, il funzionario della Soprintendenza ha chiesto di visionare l'area di deposito dei reperti e la trasmissione da parte della DL dei verbali di sopralluogo in situ redatti durante le fasi operative, accompagnati da una breve relazione riassuntiva afferente alle attività poste in campo per garantire la sicurezza delle maestranze e, soprattutto la perimetrazione delle aree anomale.

In data 11 settembre 2025 la Soprintendenza, sentita la società subappaltatrice indicata alla sorveglianza archeologica, ha rilasciato il proprio nulla osta al proseguo delle attività previste in appalto, ritenendo l'area oggetto di indagine svincolata sotto il punto di vista archeologico.

In seguito, dalla quota raggiunta a fine scavo, sono state eseguite le perforazioni per la bonifica bellica profonda prescritta dal Genio Militare che, grazie al cielo, ha dato esito negativo.

Lo scorso 29 settembre 2025 è stato trasmesso all'Ufficio di Direzione Lavori ed alla Committente Regione Campania, il collaudo delle aree del Genio Militare comunicando, contestualmente, lo svincolo definitivo ed il nulla osta all'inizio dei lavori di costruzione della centrale idroelettrica del Grassano.



Ad oggi sono in fase di esecuzione le attività volte alla realizzazione delle fondazioni del manufatto e, contemporaneamente, proseguono le attività di posa in opera delle condotte idriche nella tratta che va da San Salvatore Telesino al comune di Faicchio, mediante scavi e definizioni dei nuovi fronti di lavoro verso altri saggi evidenziati nelle indagini preliminari come zone anomale...

Ma questo è un'altra storia che vivremo nel prossimo futuro nel segno della tutela del passato!

